Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 24 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, *in lire 3* all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

(1952)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 415.
Organizzazione della Nazione per la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo ha il compito:
1) di preparare, sin dal tempo di pace, l'organizzazione e la mobilitazione della Nazione per la guerra;
2) di attivare, non appena ne riconosca la necessità, dirigere, coordinare e controllare la mobilitazione della Nazione.

Art. 2.

Il Governo, ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra:
1) stabilisce i compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, e dei singoli Ministeri;
2) costituisce, non appena ne riconosca la necessità — per decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — speciali organi ed uffici;
3) disciplina, coordina e controlla le attività degli enti pubblici e privati comunque interessati alla preparazione dell'organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra;
4) assicura:
a) lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle risorse e delle attività della Nazione per conseguire la vittoria;
b) la costituzione di scorte adeguate di derrate e materie prime.

Art. 3.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Partito Nazionale Fascista ed i singoli Ministeri comunicano alla Commissione Suprema di difesa, per la necessaria azione di coordinamento, i progetti e gli studi predisposti in relazione al n. 1 del precedente art. 2.

Art. 4.

La mobilitazione della Nazione per la guerra consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali può essere generale o parziale.
La mobilitazione militare consiste nel passaggio delle Forze armate dal piede di pace a quello di guerra, secondo norme e modalità stabilite dai Ministeri interessati.
La mobilitazione civile consiste nel passaggio delle pubbliche amministrazioni, delle industrie, dei servizi, aziende ed enti necessari alla vita, alla resistenza ed alla difesa della Nazione, dallo stato di pace allo stato di guerra.

Art. 5.

In caso di mobilitazione generale e in caso di mobilitazione parziale, gli enti di diritto o di fatto comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti ad obblighi militari, compresi le donne ed i minori di età superiore ai 14 anni, e coloro

che, pur avendo tali obblighi, non si trovino, per qualsiasi motivo, incorporati in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa ed alla resistenza della Nazione con spirito di devozione e di sacrificio di combattenti, e possono essere mobilitati civilmente e conseguentemente sottoposti ad una disciplina di guerra.

Art. 6.

Il ritorno dai compiti, funzioni ed organizzazione di guerra ai compiti, funzioni ed organizzazione di pace costituisce la smobilitazione della Nazione.

La smobilitazione può essere, come la mobilitazione, generale o parziale.

Art. 7.

La mobilitazione e la smobilitazione civile dei cittadini e degli enti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 vengono preparate ed attuate secondo la legge sulla disciplina di guerra ed il regolamento per la sua applicazione.

Art. 8.

La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione, tanto generali quanto parziali, vengono ordinate per decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Qualora speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione e la smobilitazione potranno essere disposte anche senza la pubblicazione del relativo decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione vengono preparate e si svolgono secondo un piano generale che viene predisposto dalla Commissione Suprema di difesa.

La mobilitazione e la smobilitazione civile sono preparate e si svolgono secondo piani che, sulla base di quello generale, vengono elaborati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri ed organi dipendenti, e per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Tali piani vengono comunicati alla Commissione Suprema di difesa per la necessaria azione coordinatrice.

Art. 10.

Il Ministero delle finanze, in base ai preventivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, dei singoli Ministeri e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, concreta il piano generale finanziario.

Art. 11.

I piani di smobilitazione vengono elaborati in tempo di pace solamente nelle linee generali e saranno sviluppati e completati nel corso della guerra in conformità della situazione.

Art. 12.

Per predisporre, disciplinare e coordinare tutti i provvedimenti per il pronto ed ordinato passaggio dai compiti, funzioni ed organizzazione di pace, ai compiti, funzioni ed organizzazione previsti per la guerra, per preparare e tenere aggiornati gli elaborati di mobilitazione (piani, istruzioni, regolamenti) e per dirigere e coordinare le operazioni di mobilitazione dei dipendenti organi ed uffici, vengono istituiti, sin dal tempo di pace, uffici di mobilitazione civile:

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

presso il Partito Nazionale Fascista, presso ogni Ministero, e, occorrendo, presso i dipendenti organi periferici;

presso ogni Prefettura;

presso ogni Comune;

presso quegli enti, servizi, industrie ed aziende che, dovendo provvedere al soddisfacimento degli essenziali bisogni della Nazione in guerra, vengono designati dalla Commissione Suprema di difesa su proposta dei Ministeri interessati e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in luogo dei suddetti uffici comunali di mobilitazione civile, provvedono gli organi normali del Comune.

Art. 13.

La sorveglianza ed il controllo sulla preparazione e sullo svolgimento della mobilitazione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, dei singoli Ministeri e degli organi ed enti comunque da essi dipendenti o controllati, spettano ai Ministri responsabili e, per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, al Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 14.

La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione, tanto generali quanto parziali, si preparano e si attuano in base alle disposizioni della presente legge ed a quelle della legge sulla disciplina di guerra e relativo regolamento, delle leggi militari e di ogni altra disposizione, prescrizione, istruzione che dalle anzidette leggi trae origine.

Le disposizioni complementari per la preparazione e l'attuazione della mobilitazione e della smobilitazione sono stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri interessati e dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 15.

Per l'Africa italiana e per i Possedimenti italiani dell'Egeo saranno adottati separati provvedimenti su proposta dei Ministeri competenti.

Art. 16.

Nell'imminenza e nel corso della mobilitazione generale o parziale, il Governo può:

1) requisire:

i servizi individuali e collettivi dei cittadini;

i servizi dei sindacati, delle società e delle associazioni comunque esistenti nello Stato;

i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, esclusi quelli coperti da speciale immunità;

2) requisire altresì qualsiasi invenzione ed opporsi alla sua applicazione ed alla sua divulgazione;

3) disciplinare — mediante contingentamento o razionamento — i consumi;

4) limitare o vietare le importazioni e le esportazioni, il commercio interno e la detenzione di qualsiasi specie di merce;

5) obbligare i cittadini e gli enti alla denuncia dei beni mobili che essi detengono, necessari alla difesa della Nazione;

6) procedere alla costituzione di organizzazioni di produttori e di commercianti allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni nonchè alla incetta, requisizione e distribuzione di generi alimentari e merci di qualsiasi specie.

Art. 17.

Per tutte le attività da svolgere all'estero il Partito Nazionale Fascista, i Ministeri e gli organi competenti devono agire d'intesa col Ministero per gli affari esteri, al quale spetta di coordinare e controllare all'estero l'azione degli enti anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove detta azione si svolge.

Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.

Art. 18.

Ai fini dell'organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra, il Governo può disporre, sin dal tempo di pace, qualsiasi censimento che giudichi opportuno.

I dati, le notizie e gli elementi raccolti, non potranno servire che ai fini esclusivi della difesa del Paese e della preparazione ed attuazione della mobilitazione ed hanno carattere strettamente riservato.

Art. 19.

Il Governo, ai fini della difesa immediata della Nazione, può avvalersi, in tutto od in parte, delle disposizioni della presente legge anche prima che sia ordinata la mobilitazione generale o parziale.

Art. 20.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge ed a stabilire le sanzioni penali per le infrazioni alla medesima.

Art. 21.

Sono abrogati: la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, relativa alla « organizzazione della Nazione per la guerra »; il R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 412, relativo alla istituzione di uffici speciali per la mobilitazione civile; ed ogni altra disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avrà luogo il passaggio ai Ministeri competenti dei servizi attualmente esercitati dagli organi previsti dai provvedimenti citati nel precedente comma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — MUTI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — SERENA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 416.

Ordinamento e compiti della Commissione Suprema di difesa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione Suprema di difesa è organo interministeriale per coordinare gli studi e le risoluzioni di tutte le questioni attinenti alla sicurezza e difesa della Nazione, alla organizzazione e mobilitazione della Nazione per la guerra, allo sviluppo e migliore utilizzazione di tutte le risorse e di tutte le attività dello Stato ai fini della difesa.

Art. 2.

La Commissione Suprema di difesa è costituita da un Comitato deliberativo e da organi consultivi.

Art. 3.

Il Comitato deliberativo è composto:

dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente;

dai Ministri Segretari di Stato, membri.

Vi intervengono quali membri con voto consultivo:

i Sottosegretari di Stato alle Forze armate, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Sottosegretario di Stato agli affari albanesi;

i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli ed i Marescialli dell'Aria, fin quando non raggiungano il limite di età stabilito per la loro dispensa da ogni onere di impiego o di servizio;

il Capo di Stato Maggiore generale;

il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito;

il Capo di Stato Maggiore della Regia marina;

il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

il Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

l'Ispettore delle truppe d'oltremare;

il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra;

il Segretario della Commissione Suprema di difesa.

Il Presidente può invitare ad alcuni lavori del Comitato deliberativo persone aventi una specifica competenza sugli argomenti che vengono trattati.

Lo stesso Presidente ha facoltà di stabilire — quando la trattazione di talune questioni lo faccia ritenere necessario — che alle riunioni del Comitato deliberativo partecipino solamente quei Ministri e quei membri con voto consultivo che siano particolarmente interessati alle questioni da trattare.

Art. 4.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il proprio parere, ed emana le deliberazioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Art. 5.

Sono organi consultivi, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva compentenza:

a) il Consiglio dell'esercito;

b) il Comitato degli ammiragli;
c) il Consiglio dell'aria;
d) il Centro nazionale di mobilitazione civile del Partito Nazionale Fascista;
e) il Consiglio nazionale delle ricerche;
f) il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 6.

Organo della Commissione Suprema di difesa è la Segreteria generale la quale, in base agli ordini ed alle direttive del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione suprema di difesa:

prepara in tempo utile — mediante la raccolta ed il coordinamento di dati, notizie ed informazioni, e mediante studi ed elaborati — tutti gli elementi necessari al DUCE ed alla Commissione Suprema di difesa per le deliberazioni sulle questioni di competenza;

sottopone agli organi consultivi quelle questioni sulle quali essi debbono esprimere il parere;

traduce in deliberazioni, direttive ed istruzioni, le determinazioni del DUCE e della Commissione Suprema di difesa e ne cura la comunicazione agli interessati, per i conseguenti provvedimenti di competenza; ne segue lo sviluppo, per tenere continuamente informati il DUCE ed il Comitato deliberativo e per provocare in tempo utile, se necessario, nuove deliberazioni, istruzioni e direttive;

mantiene uno stretto collegamento fra le autorità, gli enti e gli organi interessati allo studio ed alla risoluzione delle questioni di competenza della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

La Segreteria generale è retta da un generale del Regio esercito o da un ammiraglio o da un generale della Regia aeronautica, nominato con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione Suprema di difesa.

Il Segretario generale:

dipende direttamente dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione Suprema di difesa;

ha facoltà di delegare il personale dipendente ad intervenire in sua vece in quei consessi dei quali fa parte in rappresentanza della Commissione Suprema di difesa;

può chiedere direttamente alle Amministrazioni pubbliche e private tutti gli elementi, notizie e dati di cui la Segreteria generale può aver bisogno per lo studio e la trattazione di questioni e di argomenti di competenza della Commissione Suprema di difesa.

Art. 8.

L'organico della Segreteria generale viene stabilito, su proposta del Segretario generale, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione Suprema di difesa, con proprio decreto ed il personale occorrente viene destinato, nella posizione di comandato, dai vari Ministeri.

L'ordinamento interno della Segreteria è stabilito dal Segretario generale.

Art. 9.

La Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa è amministrata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alle spese occorrenti per il suo funzionamento verrà provveduto con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze (rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri »).

Art. 10.

Sono abrogati: il titolo 1° del R. decreto 8 gennaio 1928-VI, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, modificato, per quanto si riferisce alla costituzione del Comitato deliberativo, con l'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 526; la legge 30 marzo 1936-XIV, n. 806, recante modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di difesa; il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1481, col quale vennero apportate modifiche alla costituzione della Commissione suprema di difesa.

All'art. 9 del R. decreto 8 gennaio 1928-VI, n. 165, è sostituito il seguente: « Il servizio degli osservatori industriali è posto alle dirette dipendenze del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, per l'assolvimento dei compiti fissati al Commissariato con il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, e successivo decreto del Capo del Governo 23 settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — MUTI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — SERENA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 417.

Facoltà accordata al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per cause di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 16 maggio 1940-XVIII, è data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado, anche per quanto concerne il conferimento dei diplomi di maturità e di abilitazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 418.

Aumento delle tariffe di pilotaggio nei porti del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 195 e 204 del Codice per la marina mercantile;

Visto il regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno, approvato con il R. decreto 29 aprile 1926, n. 778;

Considerata l'opportunità di aumentare le mercedi per il detto servizio di pilotaggio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le mercedi stabilite dai vigenti regolamenti speciali per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1940-XVIII, della seguente misura:

a) dell'8 % (otto per cento) nei porti di Napoli-Venezia;

b) del 10 % (dieci per cento) nei porti di Savona-Genova-Livorno-Catania-Cagliari;

c) del 12 % (dodici per cento) nei porti di Civitavecchia-Fiumicino-Roma-Taranto-Palermo-Messina;

d) del 15 % (quindici per cento) nei porti di La Spezia-Porto Ferraio-Porto Vecchio di Piombino-Torre Annunziata-Salerno-Brindisi-Bari-Monopoli-Barletta-Ancona-Trapani-Marsala-Porto Empedocle-Licata-Siracusa-Milazzo-Carloforte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 58 — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 419.

Incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila da parte della Cassa di risparmio dell'Aquila.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione della legge predetta;

Vedute le deliberazioni prese in data 18 gennaio 1940-XVIII dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio dell'Aquila, e in data 19 gennaio 1940-XVIII dal commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila, in ordine alla progettata incorporazione di questa ultima azienda nella prima;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Monte di credito su pegno dell'Aquila è incorporato nella Cassa di risparmio dell'Aquila, con le modalità che saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ai sensi dell'art. 47, comma 1° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 420.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Marostica da parte di quello di Bassano del Grappa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione della legge predetta;

Vedute le deliberazioni prese in data 18 gennaio 1940-XVIII dal Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, e in data 15 febbraio 1940-XVIII dal commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Marostica, in ordine alla progettata incorporazione di quest'ultima azienda nella prima;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Monte di credito su pegno di Marostica è incorporato nel Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, con le modalità che saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 57. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 421.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Pacentro nella Cassa di risparmio dell'Aquila.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni prese in data 18 gennaio 1940-XVIII dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio dell'Aquila, e in data 19 gennaio 1940-XVIII dal commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Pacentro, in ordine alla progettata incorporazione di questa ultima azienda nella prima;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Monte di credito su pegno di Pacentro è incorporato nella Cassa di risparmio dell'Aquila, con le modalità che saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 55. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 422.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino da parte di quello di Alatri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione della legge predetta;

Vedute le deliberazioni prese in data 15 febbraio 1940-XVIII dal Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Alatri e in data 16 febbraio 1940-XVIII dal commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cassino, in ordine alla progettata incorporazione di quest'ultima azienda nella prima;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Monte di credito su pegno di Cassino è incorporato nel Monte di credito su pegno di Alatri, con le modalità che saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 56. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII, n. 423.

Autorizzazione al comune di Rieti a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1944 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Rieti, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *E*, chiede l'autorizzazione a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1944 le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *D*;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione;

Ritenuto che la richiesta del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Rieti è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *D* fino al 31 dicembre 1944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII, n. 424.

Soppressione dell'Archivio notarile comunale di Vignanello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 settembre 1879, n. 5075, col quale l'Archivio notarile comunale di Vignanello, venne conservato in tale qualità ai termini dell'art. 146 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª);

Considerato che per lo stato di abbandono in cui esso si trova e per la mancanza di cura nella custodia degli atti in esso depositati, sia opportuno procedere alla soppressione dell'Archivio medesimo;

Visti il parere del procuratore del Re presso il Tribunale di Viterbo e la domanda del podestà del Comune anzidetto;

Visto l'art. 248, ultimo capoverso, del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Archivio notarile comunale di Vignanello è soppresso. Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile distrettuale di Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° febbraio 1940-XVIII.

Varianti all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in s. p. e., approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in s. p. e., approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII, sono apportate le seguenti varianti:

1) L'ultimo alinea della lettera *b*) del paragrafo 8 è abrogato e sostituito come segue:

« Ispettore o Capo sezione dell'Ispettorato artiglierie e munizioni, Capo divisione o Capo sezione della Divisione munizionamento e servizi chimici o della Divisione artiglierie e servizio tiro presso la Direzione generale armi ed armamenti navali del Ministero ».

2) Nel paragrafo 10 è soppressa la parola « superiore » dopo le altre « brevetti di specializzazione ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1940-XVIII
Registro n. 3 *Marina, foglio n.* 169. — COLONNA

(1902)

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del piroscafo-rimorchiatore « Folaga ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1939-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 74, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1940-XVIII, registro n. 3 Marina, foglio n. 234, col quale furono apportate alcune modificazioni al R. decreto 16 novembre 1939-XVIII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il piroscafo-rimorchiatore *Folaga* requisito per esigenze delle Forze armate ed inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 12 del 13 marzo 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1940-XVIII
Registro n. 6 Marina, foglio n. 492. — COLONNA

(1903)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 maggio 1940-XVIII.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Bolzano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 6 aprile 1938-XVI, col quale il cav. dott. Carlo De Bona è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano;

Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal cav. dott. Carlo De Bona, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il gr. uff. Attilio Rossi è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, in sostituzione del cav. dott. Carlo De Bona, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1904)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 maggio 1940-XVIII.

Scioglimento degli organi amministrativi e nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Tortoreto (Teramo), Contessa Entellina (Palermo) e Castelsardo (Sassari).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono sciolti i Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Tortoreto (Teramo), Contessa Entellina (Palermo) e Castelsardo (Sassari).

Sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione delle seguenti Casse comunali con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, dei Collegi dei revisori dei conti:

1) il comm. Giovanni Partenope fu Carlo, per la Cassa comunale di credito agrario di Tortoreto (Teramo);

2) il farm. Salvatore Lo Jacono fu Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo);

3) il rag. Fausto Papandrea di Umberto, per la Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1905)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 maggio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Stenico (Trento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Stenico, avente sede nel comune di Stenico (Trento), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Stenico, avente sede nel comune di Stenico (Trento) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1906)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1940-XVIII.

Ordinanza sugli esami nelle Università.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;

Ordina:

Art. 1.

La sessione estiva dell'anno accademico 1939-40-XVIII avrà inizio in tutte le Università il 1° giugno 1940-XVIII e le operazioni relative dovranno svolgersi nel più breve tempo possibile.

Art. 2.

La presentazione e la disputa delle dissertazioni di laurea, per la suddetta sessione, saranno sostituite da una discussione orale sopra un tema assegnato tre giorni prima dalla Commissione esaminatrice.

Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(1948)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1940-XVIII.

Ordinanza sugli scrutini e gli esami nelle scuole medie ed elementari.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;

Ordina:

1. — Per gli alunni interni delle scuole e degli istituti d'istruzione media Regi, gli scrutini finali sostituiscono la prima sessione di esami, oltre che per la promozione da classe a classe, anche per la licenza e per l'ammissione al corso superiore. Il voto di condotta non esclude dalla promozione in base allo scrutinio, purchè non sia inferiore a sei decimi.

Allo stesso modo lo scrutinio finale sostituisce la prima sessione di esami per il conseguimento dei diplomi di maturità e di abilitazione. A tal fine il giudizio in sede di scrutinio non deve limitarsi al computo aritmetico dei voti riportati durante l'anno scolastico, ma deve tener conto della personalità dell'alunno e della formazione mentale raggiunta.

Coloro che non ottengono l'approvazione in tutte le materie sono ammessi a sostenere gli esami di riparazione, nella sessione autunnale, qualunque sia il numero delle materie non superate in sede di scrutinio.

Gli scrutini devono essere pubblicati il 31 maggio.

Le stesse norme valgono per gli alunni interni delle scuole e degli istituti non governativi cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi.

Possono ottenere il diploma di maturità o di abilitazione, in sede di scrutinio, gli alunni dell'ultima classe degli anzidetti istituti, che abbiano titolo per essere iscritti alla corrispondente classe degli istituti governativi dello stesso tipo. Coloro che siano privi di tale titolo, ma possano, in base alle vigenti disposizioni, essere ammessi agli esami di maturità o di abilitazione, sono considerati candidati esterni e devono sostenere i relativi esami presso gl'istituti governativi ai sensi dei paragrafi 3° e 5° della presente ordinanza.

Gli alunni iscritti all'ultima classe degli anzidetti istituti, che non possiedano titolo valido di ammissione al corso superiore e non si trovino nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per essere ugualmente ammessi agli esami di maturità e di abilitazione, possono, in via eccezionale, per il corrente anno scolastico, ottenere il trattamento degli alunni di cui al comma precedente, purchè siano iscritti e frequentino ininterrottamente il corso superiore dell'istituto da un numero di anni corrispondente alla durata normale del corso stesso.

Le norme di cui ai comma 1°, 2°, 3° e 4° del presente paragrafo, in quanto applicabili, valgono anche per le scuole magistrali Regie e riconosciute per la preparazione delle maestre di scuola materna, e per le scuole elementari governative (di categoria o rurali) e parificate.

2. — L'ammissione alla prima classe delle scuole medie di primo grado si ottiene soltanto per esame. Questo si svolge secondo le disposizioni vigenti, ma, in deroga a tali disposizioni, è ammesso il rinvio alla seconda sessione anche in più di due materie.

3. — Gli esami di idoneità, di licenza, di ammissione alla quarta ginnasiale, di ammissione alle scuole medie di secondo grado, di maturità e di abilitazione, hanno luogo, per i candidati esterni, con le prove stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il rinvio alla seconda sessione può essere disposto per qualsiasi numero di materie.

Sono considerati candidati esterni, a questi fini, gli alunni interni delle scuole e degli istituti Regi e di quelli cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi, ai quali il Consiglio di classe non ritenga di poter assegnare nessun voto per prolungata assenza dalle lezioni. Sono altresì considerati candidati esterni gli alunni interni delle scuole e degl'istituti stessi che chiedono di avvalersi delle disposizioni in vigore per abbreviare il corso degli studi o per passare ad altro tipo d'istituto, quando il passaggio sia subordinato a prove di esame.

I candidati di cui al precedente comma possono presentare domanda di ammissione alla prima sessione di esame dopo la pubblicazione degli scrutini.

4. — Gli aspiranti a qualsiasi esame, salvo i casi particolari previsti dal precedente paragrafo, devono presentare domanda ai capi d'istituto entro il 26 maggio.

Le domande devono essere accettate con riserva se documentate irregolarmente o non completamente. La documentazione deve essere messa in regola o completata entro il termine improrogabile del 31 maggio.

5. — Gli esami di cui al secondo e al terzo paragrafo, per i candidati esterni, ad eccezione degli esami di maturità e di abilitazione, possono aver luogo tanto negl'istituti governativi quanto in quelli cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi.

Gli esami di maturità e di abilitazione, per i candidati esterni, hanno luogo soltanto negl'istituti governativi.

Sono ammesse alunne esterne a sostenere gli esami di abilitazione presso le scuole magistrali riconosciute per la preparazione delle maestre di scuola materna.

6. — Le tasse di esame sono dovute nella misura e nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni, tanto dagli alunni interni, per i quali lo scrutinio tiene luogo di esame, quanto dagli alunni esterni. Il versamento della tassa, salvo i casi di ritardata presentazione della domanda previsti dal paragrafo 4°, deve essere effettuato entro il termine improrogabile del 31 maggio. Gli alunni interni degli istituti non governativi, cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi, corrispondono le tasse all'istituto nel quale sono iscritti, ad eccezione di quelle per gli esami di maturità e di abilitazione e di quelle per il diploma di abilitazione, che devono essere, invece, versate all'Erario.

7. — Le Commissioni di esame, tranne che per gli esami di maturità e di abilitazione, sono costituite dai capi d'istituto, in conformità delle norme in vigore.

8. — Le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione dei candidati esterni sono costituite dai Regi provveditori agli studi.

Tali Commissioni, delle quali assume la presidenza il capo dell'istituto nel quale hanno luogo gli esami, sono composte di professori, possibilmente ordinari, dell'istituto stesso.

Sono abrogate le disposizioni in base alle quali delle Commissioni anzidette erano chiamati a far parte docenti universitari o d'istituti superiori, membri estranei o rappresentanti sindacali.

Il numero dei componenti delle Commissioni rimane quello previsto dalle norme concernenti gli esami di cui si tratta, meno i membri indicati dal precedente comma. Al presidente è delegata la facoltà di nominare i membri aggregati che risultino necessari.

9. — Gli esami di riparazione, sia per gli alunni esterni che per gli interni, si svolgono esclusivamente dinanzi alle Commissioni formate ai sensi dei paragrafi 7 e 8 della presente ordinanza.

Gli alunni interni che, in sede di scrutinio, siano rimandati alla sessione autunnale di riparazione per gli esami di ammissione a corso superiore, sono assegnati, dai Regi provveditori agli studi, ad altro istituto, anche di sede diversa, se l'istituto nel quale sono iscritti non ha il corso superiore corrispondente.

10. — Nulla è innovato quanto alla misura delle indennità per i commissari di esami di maturità e di abilitazione.

11. — Le operazioni per gli esami di qualsiasi tipo hanno inizio il giorno 3 di giugno e proseguono ininterrottamente nei giorni successivi.

12. — I temi per le prove scritte della prima sessione di esami di maturità e di abilitazione per i candidati esterni sono inviati dal Ministero a tutti gli istituti governativi.

Se, per mancanza di candidati, qualche istituto non sia sede di esame, le buste contenenti i temi devono essere restituite intatte al Ministero. I Regi provveditori agli studi devono inviare al Ministero stesso, entro il 1° giugno, l'elenco completo degli istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione.

Entro il 31 agosto i Regi provveditori agli studi trasmettono al Ministero l'elenco completo degli istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione per la sessione autunnale, comprendendovi anche gli istituti non governativi cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi, nei quali debbano svolgersi esami di riparazione degli anzidetti tipi.

13. — Ad ogni Commissione di maturità e di abilitazione è assegnato, possibilmente, un massimo di 50 candidati. Per conseguire l'equilibrio numerico dei candidati tra le varie Commissioni o per qualsiasi altra opportuna ragione, i Regi provveditori agli studi possono assegnare candidati a istituti diversi da quelli dov'è stata presentata la domanda, anche se di altra sede.

14. — Alle operazioni di scrutinio e di esame nelle scuole e negli istituti non Regi cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi, sovraintende un commissario governativo nominato dal Regio provveditore agli studi.

Le indennità dovute ai commissari sono corrisposte dall'E.N.I.M. o dall'istituto, a seconda che si tratti o meno di istituti gestiti o associati.

I commissari governativi sono scelti tra gli insegnanti di ruolo delle università e degli istituti superiori; fra i liberi

docenti; fra i presidi e gl'insegnanti medi a riposo, già appartenenti ai ruoli governativi, e fra gli insegnanti medi di ruolo governativi in attività di servizio liberi da impegni nel proprio istituto.

Per la sessione autunnale degli esami di maturità e di abilitazione riservati agli alunni interni degli anzidetti istituti, rimandati in sede di scrutinio, i Regi provveditori agli studi nominano una Commissione in conformità delle norme stabilite dal paragrafo 8.

15. — I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal preside, per gl'istituti governativi, e dal commissario, per gli altri istituti.

Alla fine della seconda sessione i presidi sono tenuti a inviare al Ministero la propria relazione sull'andamento degli esami di maturità o di abilitazione svoltisi nei rispettivi istituti.

Nello stesso periodo i commissari per gl'istituti non governativi provvedono all'invio al Ministero e all'E.N.I.M. della propria relazione sull'andamento degli scrutini e degli esami, fornendo dati statistici per ogni tipo di scrutinio e di esame.

Alla fine delle operazioni di scrutinio e della sessione autunnale di esami, i commissari trasmettono al Ministero copia dei registri riguardanti la maturità o l'abilitazione.

16. — Per quanto non è qui contemplato e non è in contrasto con le presenti norme, valgono le disposizioni già impartite con ordinanza 20 aprile 1940-XVIII sugli scrutini e sugli esami nelle scuole e negli istituti d'istruzione media.

Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

(1949) *Il Ministro*: BOTTAI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1940-XVIII.
Ordinanza sugli scrutini e gli esami nelle Regie Accademie di belle arti, nei Regi licei artistici, nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'arte.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;

Ordina:

1. — Per gli alunni interni delle Regie Accademie di belle arti e Regi licei artistici, dei Regi istituti d'arte e Regie scuole d'arte la prima sessione degli esami di promozione e licenza è sostituita dagli scrutini.

Il voto di condotta non esclude dalla promozione in base allo scrutinio, purchè non sia inferiore ai sei decimi.

Allo stesso modo lo scrutinio finale sostituisce la prima sessione di esami per il conseguimento del diploma di maturità artistica e della licenza dall'Istituto d'arte. A tale fine il giudizio in sede di scrutinio non deve limitarsi al computo aritmetico dei voti riportati durante l'anno scolastico, ma deve tener conto della personalità dell'alunno e della formazione mentale raggiunta.

Coloro che non ottengono l'approvazione negli scrutini sono ammessi a sostenere nella sessione autunnale gli esami di riparazione nelle materie nelle quali non siano stati approvati.

Gli scrutini devono essere pubblicati il 31 maggio.

Le stesse norme valgono per gli alunni interni delle scuole e degli istituti non governativi cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi.

2. — Nulla è innovato per quanto concerne l'ammissione alla prima classe del corso inferiore dell'Istituto d'arte e alla prima classe della Scuola d'arte.

3. — Salvo quanto è disposto dal successivo paragrafo 4) gli esami di idoneità, di licenza, di maturità, di ammissione al corso superiore dell'Istituto d'arte, al Liceo artistico e all'Accademia di belle arti hanno luogo con le prove stabilite dalle vigenti disposizioni.

Sono considerati candidati esterni, a questi fini, gli alunni interni degli istituti di cui al paragrafo 1) ai quali non si ritenga di poter assegnare alcun voto per prolungata assenza dalle lezioni. Sono, altresì, considerati candidati esterni gli alunni interni degli istituti stessi che chiedano di avvalersi delle disposizioni in vigore per abbreviare il corso degli studi o per passare ad altri tipi di istituto, quando il passaggio sia subordinato a prove di esame.

I candidati di cui al precedente comma possono presentare domanda di ammissione alla prima sessione di esame dopo la pubblicazione degli scrutini.

4. — Nelle Scuole e negli Istituti d'arte tutte le prove previste per gli esami di ammissione, di idoneità e licenza debbono essere svolte entro un periodo massimo di giorni dodici.

Nelle Accademie di belle arti le prove previste per gli esami di ammissione si svolgeranno come segue:

I) *Esami di ammissione al corso di pittura*:

Prove artistiche:

a) Saggio di disegno di figura dal vero a tutto effetto da eseguirsi in due giorni di otto ore di lavoro ciascuno;

b) Composizione su tema architettonico disegnata in prospettiva con sviluppo dipinto di un particolare decorativo da eseguirsi in un giorno di otto ore di lavoro (ex-tempore);

II) *Esami di ammissione al corso di scultura*:

Prove artistiche:

a) Saggio di disegno di figura dal vero a tutto effetto da eseguirsi in un giorno di otto ore di lavoro;

b) Composizione su tema architettonico disegnata in prospettiva con sviluppo dipinto di un particolare decorativo da eseguirsi in un giorno di otto ore di lavoro (ex-tempore);

c) Saggio di scultura dal nudo in basso rilievo da eseguirsi in due giorni di otto ore di lavoro ciascuno;

III) *Esami di ammissione ai corsi di decorazione e scenografia*:

Prove artistiche:

a) Composizione decorativa policroma e modellata, inquadrata in una struttura architettonica vista prospettivamente, da eseguirsi in un giorno di otto ore di lavoro (ex-tempore);

b) Sviluppo di un particolare dipinto o di un particolare modellato della composizione decorativa della lettera *a*) da eseguirsi in due giorni di otto ore di lavoro ciascuno.

Nulla è innovato per quanto alle prove di cultura nei predetti esami di ammissione di pittura, scultura, decorazione e scenografia.

Tutte le prove previste per gli esami di licenza nei vari corsi dell'Accademia dovranno essere svolte entro il periodo massimo di giorni dodici.

Nulla è innovato per gli esami di ammissione al Liceo artistico, tenendo presente, però, che tali esami dovranno svolgersi nel più breve tempo possibile.

Le prove grafiche e scritte di maturità si svolgeranno in quattro giorni, secondo il diario che sarà fissato con successiva ordinanza.

Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal paragrafo 3), comma 3°, della circolare n. 103 in data 20 maggio 1939-XVII (Prot. 3413), tali esami potranno iniziarsi il giorno 28 del c. m. In proposito le Accademie provvederanno ad avvertire tempestivamente gli interessati.

Per gli esami di idoneità alle varie classi del Liceo artistico tutte le prove, grafiche, scritte e orali, dovranno svolgersi entro il periodo massimo di giorni dodici.

5. — Gli aspiranti a qualsiasi esame, salvo i casi speciali previsti dall'ultimo comma del paragrafo 3) debbono presentare domanda ai capi di istituto entro il 26 maggio. Le domande, se documentate non regolarmente o non completamente debbono essere accettate con riserva.

La documentazione deve essere regolarizzata o completata entro il termine improrogabile del 31 maggio.

6. — Le tasse di esame sono dovute nella misura e nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni, tanto dagli alunni interni, per i quali lo scrutinio tiene luogo di esame, quanto dagli alunni esterni.

Gli alunni interni debbono provvedere al versamento della tassa entro il termine improrogabile del 31 maggio. In caso di mancato versamento non verranno scrutinati.

7. — Nulla è innovato per quanto riguarda la costituzione delle Commissioni per gli esami di ammissione, idoneità e licenza, che vengono formati dai capi di istituto.

Le Commissioni per gli esami di maturità sono costituite dal Ministero.

8. — Gli esami di riparazione, per i candidati sia esterni che interni alla maturità artistica, si svolgono esclusivamente dinanzi alle Commissioni ministeriali.

9. — Nulla è innovato quanto alla misura delle indennità previste dalle disposizioni in vigore per i commissari agli esami.

10. — Le operazioni per gli esami di qualsiasi tipo hanno inizio il giorno 3 giugno e proseguiranno ininterrottamente nei giorni successivi.

11. — I temi per le prove scritte degli esami di maturità saranno inviati dal Ministero.

12. — Per quanto non è qui contemplato e non è in contrasto con le presenti norme, valgono le disposizioni contenute negli ordinamenti dei singoli Istituti.

Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

(1951) *Il Ministro*: BOTTAI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1940-XVIII.

Ordinanza sugli scrutini e gli esami nei Regi conservatori di musica, nella R. Accademia di arte drammatica e nei Licei musicali pareggiati.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;

Ordina:

1. — Per gli alunni interni dei Regi conservatori di musica, della R. Accademia d'arte drammatica e dei Licei musicali pareggiati la prima sessione degli esami di promozione di compimento, di licenza e di diploma è sostituita dagli scrutini che saranno compilati sulla base delle medie riportate da ciascun alunno durante l'anno scolastico. Il voto di condotta non esclude dalla promozione in base allo scrutinio, purchè non sia inferiore a sei decimi.

Per il conseguimento dei diplomi il giudizio in sede di scrutinio non deve limitarsi al computo aritmetico dei voti riportati durante l'anno scolastico, ma deve tener conto della personalità dell'alunno e della formazione mentale raggiunta.

Detti scrutini saranno compilati nei Regi conservatori di musica e nella R. Accademia d'arte drammatica da Commissioni nominate e presiedute dal direttore, con l'intervento dell'insegnante della materia.

Nei Licei musicali pareggiati le Commissioni per gli scrutini saranno nominate dal direttore e presiedute da un commissario nominato dal Ministero. La composizione delle Commissioni è la stessa di quella prevista dalle norme in vigore per le Commissioni di esame. Di esse non farà parte, però, il commissario estraneo.

Coloro che non ottengono l'approvazione negli scrutini sono ammessi a sostenere nella sessione autunnale gli esami di riparazione nelle materie nelle quali non siano stati approvati.

Il risultato degli scrutini deve essere pubblicato il trentuno maggio.

2. — Nulla è rinnovato per quanto concerne l'ammissione alla R. Accademia d'arte drammatica, ed al primo anno del primo periodo delle varie scuole, dei Regi conservatori di musica e dei Licei musicali pareggiati.

3. — Gli esami di promozione, di compimento, di licenza e di diploma hanno luogo con le prove stabilite dalle vigenti disposizioni per i candidati non provenienti dagli Istituti di cui al primo paragrafo della presente ordinanza.

Sono considerati candidati esterni, a questi fini, gli alunni interni degli Istituti anzidetti ai quali non si ritenga di poter assegnare nessun voto per prolungata assenza dalle lezioni. Sono altresì, considerati candidati esterni gli alunni interni degli Istituti stessi ai quali sia stata concessa l'abbreviazione del corso degli studi. I candidati di cui al precedente comma possono presentare domanda di ammissione alla prima sessione di esami dopo la pubblicazione degli scrutini.

Coloro che non conseguiranno la promozione della sessione estiva saranno rinviati alla seconda sessione per quelle materie in cui non avranno ottenuto la promozione.

4. — Nei Regi conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati le prove scritte degli esami di diploma in composizione saranno modificate come segue:

Le prove scritte degli esami di diploma in composizione di cui ai numeri uno e quattro dei programmi in vigore per i Regi conservatori di musica e per i Licei musicali pareggiati sono soppresse.

La materia di cui al numero quattro dei programmi sarà, tuttavia, oggetto di esame orale.

Le altre prove scritte di esame per il diploma in composizione avranno luogo con il seguente ordine:

3 giugno 1940, ore 9 — composizione della prima parte di primo tempo di quartetto o di sonata su tema assegnato dal Ministero;

6 giugno 1940, ore 9 — composizione di tre variazioni per piccola orchestra, su tema assegnato dal Ministero.

Le predette prove si svolgeranno secondo le norme vigenti.

Le prove orali seguiranno immediatamente e dovranno svolgersi nel periodo massimo di giorni quattro.

Tutti gli altri esami nei Regi conservatori di musica, nei Licei musicali pareggiati e gli esami presso la R. Accademia d'arte drammatica avranno inizio il 3 giugno alle ore 9: essi proseguiranno nei giorni successivi, compresi quelli festivi, e dovranno svolgersi nel periodo massimo di dodici giorni.

5. — Gli aspiranti a qualsiasi esame, salvo i casi speciali previsti dal par. 3 comma 2° debbono presentare domanda ai capi dell'Istituto entro il 26 maggio. Le domande, se documentate non regolarmente o non completamente, debbono essere accettate con riserva.

La documentazione deve essere regolarizzata o completata entro il termine improrogabile del trentuno maggio.

6. — Nulla è innovato quanto alla costituzione delle Commissioni per gli esami presso i Regi conservatori di musica

e l'Accademia di arte drammatica e quanto all'invio del commissario governativo presso i Licei musicali pareggiati.

I direttori dei Regi conservatori di musica sono autorizzati a nominare direttamente i commissari di esame estranei, scegliendoli fra gli elementi locali.

Qualora ciò non fosse possibile i direttori sono autorizzati a fare a meno dei commissari estranei.

Per quanto non è contemplato dalla presente ordinanza e non è in contrasto con essa valgono le norme in vigore e le disposizioni impartite con ordinanza del 30 aprile 1940 inviata ai direttori dei Regi conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro: BOTTAI

(1950)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1940-XVIII

Nomina del commissario di vigilanza per la ditta ebraica « Ing. Eugenio Norzi » di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 56 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto l'elenco *B* di cui agli articoli 52 e 53 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1939-XVII, n. 184, nel quale risulta compresa l'azienda ebraica « Ing. Eugenio Norzi » di Torino;

Vista la nota n. 732 del 16 dicembre 1939-XVII del Ministero delle corporazioni dalla quale rilevasi che il ricorso presentato dal nominato ing. Eugenio Norzi avverso la inclusione della sua azienda nell'elenco *B*, con deliberazione n. 678 del 29 novembre 1939-XVII è stato respinto;

Decreta:

L'avv. Luigi Beccaria Incisa, marchese di Santo Stefano, è nominato commissario di vigilanza per la ditta ebraica « Ing. Eugenio Norzi » di Torino.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(1928)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1940-XVIII

Variante al calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni autorizzate per l'anno 1940, concernente la prima Mostra nazionale dell'Acquarello.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER LE COMUNICAZIONI
E PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, 7 aprile 1927, n. 515, e 29 gennaio 1934, n. 454, contenenti norme per il disciplinamento delle Mostre, Fiere ed Esposizioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 dicembre 1939-XVIII, col quale il Segretario nazionale del Sindacato nazionale fascista belle arti è stato autorizzato a promuovere in Roma dal 15 aprile al 30 maggio 1940 la prima Mostra nazionale dell'Acquarello;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1939-XVIII, col quale viene approvato il Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate per l'anno 1940;

Vista la domanda del Sindacato nazionale fascista belle arti tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la Mostra di cui sopra in altro capoluogo ed in epoca diversa da quella fissata nel Calendario ufficiale soprariferito;

Decreta:

La prima Mostra nazionale dell'Acquarello inserita nel Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni autorizzate per l'anno 1940, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1939-XVIII, sarà organizzata in Milano, dal 1° ottobre al 30 novembre 1940, anzichè in Roma dal 15 aprile al 30 maggio dello stesso anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

(1930)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1940-XVIII

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1940.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata dall'art. 9 del R. decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1669, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Collegio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il giorno 13 dello stesso mese, registro n. 9, foglio n. 137, col quale sono stati nominati i sindaci effettivi e supplenti dell'Associazione predetta per l'anno 1939;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze e dalla Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1940, è composto come segue:

Zengarini comm. dott. Aristide, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Croce comm. dott. Paolino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Bellotti comm. dott. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Limoncelli Cons. naz. ing. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza della Corporazione fascista degli industriali;

Scoplis cav. ing. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Fabris dott. Giovanni, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Gallo dott. Giuseppe, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1940-XVIII

Il Ministro: Ricci

(1929)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940-XVIII.

Costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori di Torino, Genova e Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i decreti Ministeriali in data 17-27 ottobre 1938-XVI, con i quali fu provveduto alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno, per il biennio XVII-XVIII E.F.;

Viste le dimissioni presentate dal presidente e dai membri del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Torino, nonchè dai membri del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Genova; queste ultime in seguito al decesso del presidente del Comitato medesimo;

Ritenuto che, nel ricostituire per il biennio in corso i Comitati direttivi predetti, occorre anche provvedere alla costituzione del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna, essendosi raggiunto, in seguito ad avvenute nuove nomine di agenti di cambio, il numero legale per la costituzione del Comitato stesso;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sentita la Federazione nazionale fascista degli agenti di cambio;

Decreta:

Per le Borse valori appresso indicate sono nominati presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio i signori:

Ramella comm. rag. Francesco, per la Borsa di Genova;
Ferraris dott. Francesco, per la Borsa di Torino;
Favali cav. avv. Secondo, per la Borsa di Bologna.

Roma, addì 15 maggio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

(1946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina in materia di contingenti

Addì 18 marzo 1940 ha avuto luogo in Roma fra il Ministro per gli affari esteri italiano e l'Incaricato d'affari d'Argentina in Roma uno scambio di Note in materia di contingenti.

Lo scambio di Note è del seguente tenore:

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
ALL'INCARICATO D'AFFARI D'ARGENTINA IN ROMA

N. 11130/4 Roma, 18 marzo 1940-XVIII

Signor Incaricato d'Affari,

In relazione agli articoli 1 e 5 della Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti, firmati a Buenos Aires il 4 marzo 1937, ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano concederà, per l'importazione di merci argentine in Italia durante l'anno 1940, salva sempre l'applicazione della lettera *a*) dell'articolo 5 del Protocollo Addizionale firmato in data 1° giugno 1939, i contingenti in valore che sono indicati nella lista acclusa alla presente lettera.

Vogliate gradire, Signor Incaricato d'Affari, gli atti della mia distintissima considerazione.

Ciano

Lista dei contingenti d'importazione in Italia di prodotti argentini durante l'anno 1940

(Valori F. O. B.).

PRODOTTI	Valori in milioni di lire
Cereali	160
Lane naturali	75
Carni congelate e refrigerate (1)	55
Pelli crude	40
Cotone greggio	30
Estratto di carne	12
Semi di lino e altri semi oleosi	35
Legumi secchi	1
Materie concianti:	
— estratti	4
— in tronchi	8
Semi non oleosi	0,5
Burro	3
Sevo industriale	9
Caseina	1,5
Crine animale	2
Budella salate	2,5
Concimi organici	2,5
Corna, ossa e materie affini	3
Carni preparate	0,5
Uova	0,5
Grassi animali	1
Minerali metallici e non metallici	5
Pelli da pellicceria	0,5
Fibre vegetali (formium tenax)	1
Altri prodotti (2)	7,5
Totale	460

(1) Di cui: 1,5 di « frattaglie », ed 1,5 di « parti di animali morti » per prodotti opoterapici. Qualora al 1° di ottobre il contingente fissato per le carni venga raggiunto, le due Parti Contraenti, potranno concordare un contingente supplementare di 5 milioni di lire da utilizzare nel 4° trimestre.

(2) Compresi nei medesimi i seguenti (in milioni di lire): frutta fresca 0,750; uva 0,750; pesce congelato 0,1; glutine e colla di glutine 0,250; pollame congelato 0,250; mate 0,1. L'uva e la frutta fresca dovranno essere importate prima del 15 maggio.

L'INCARICATO D'AFFARI IN ARGENTINA A ROMA
AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

N. 57 N. E. Roma, 18 de marzo de 1940

Señor Ministro,

En fecha de hoy a Vuestra Excelencia me ha hecho la comunicación que traducida al español dice asi:

« Con relación a los articulos 1 y 5 de la Convención entre el Reino de Italia y la República Argentina para regular el intercambio comercial y sus pagos, firmada en Buenos Aires el 4 de marzo de 1937, tengo el honor de comunicar a V. E. que el Gobierno italiano concederá, para la importación de mercaderias argentinas en Italia durante el año 1940, salvo siempre la aplicación del parrafo *a*) del articulo 5 del Protocolo Adicional firmado el 1° de junio de 1939, los contingentes en valor que se indican en la lista adjunta à la presente Nota ».

En respuesta me es grato expresar a Vuestra Excelencia la aceptación del Gobierno de la República Argentina a lo establecido en la nota transcripta.

Quiera aceptar, Señor Ministro, las renovadas expresiones de mi más alta consideración.

ONETO ASTENGO

Lista de los contingentes para la importación en Italia de productos argentinos durante el año 1940

(Valores F. O. B.).

PRODUCTOS	Valores en millones de liras italianas
Cereales	160
Lanas naturales	75
Carnes congeladas y enfriadas (1)	55
Cueros crudos	40
Algodón	30
Extractos de carne	12
Semillas de lino y otras semillas oleaginosas.	35
Legumbres secas	1
Materias tanantes:	
— extracto de quebracho	4
— rollizos de quebracho	8
Semillas no oleaginosas	0,5
Manteca	3
Sebo industrial	9
Caseina	1,5
Crin animal	2
Tripas saladas	2,5
Abonos orgánicos	2,5
Cuernos, huesos y materias similares.	3
Carne preparada	0,5
Huevos	0,5
Grasas alimenticias	1
Minerales metálicos y no metálicos	5
Pieles de peleteria	0,5
Fibras vegetales (formiun tenax)	1
Otros productos (2)	7,5
Total	460

(1) De los cuales 1,5 de « menudencias »; 1,5 de « partes de animales muertos » (para productos opoterápicos). Siempre que al 1° de octubre el contingente fijado para las carnes fuera cubierto, las dos Partes podrán convenir un contingente suplementario de 5 millones a utilizarse en el cuarto trimestre.

(2) Comprendidos en ellos los siguientes (en millones de liras): fruta fresca 0.750; uva 0,750; pescados congelados 0,1; gluten y cola de gluten 0,250; aves congeladas 0,250; yerba mate 0,1. La uva y la fruta fresca deberán ser importadas hasta el 15 de mayo.

(1915)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 maggio 1940-XVIII - N. 113

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	63,70
Francia (Franco)	—	36,10
Svizzera (Franco)	445,43	443,50
Argentina (Peso carta)	—	4,52
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,70
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	65,33
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14, 1	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,35
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6503
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). Id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). Id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,375
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,90
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,80
Id. Id. 5 % (1936)	89,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,40
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,35
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,05

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI MODELLI E MARCHI

Elenco n. 1 dei trasferimenti di brevetti d'invenzione trascritti nel 1940

Trascrizione n. 17254 del 2 febbraio 1940.

Trasferimento totale da Monti Giacomo, a Milano, ad Annoni Amleto Garioni Pierino, a Rebbio, del brevetto n. 367179, decorrente dal 23 luglio 1938, dal titolo:

« Evaporatore razionale da inserirsi fra elementi tecnici ».

(Per cessione come da atto del 10 maggio 1939, registrato a Como il 17 maggio 1939, n. 2389, vol. 253, atti pubblici).

Trascrizione n. 17255 del 16 dicembre 1939.

Trasferimento totale da Giulio Natta e Istituto per lo studio della Gomma Sintetica, a Milano, all'Istituto per lo Studio della Gomma Sintetica Soc. An., a Milano, del brevetto n. 375432, decorrente dall' 8 luglio 1939, dal titolo:

« Procedimento per la produzione dello Stirolo ».

(Per cessione come da atto del 28 novembre 1939, registrato a Milano il 29 novembre 1939, n. 763, vol. 3886, atti privati).

Trascrizione n. 17256 del 30 marzo 1939.

Trasferimento totale da Antonio Bressanello, a Torino, a Stefano Barbera e Maggiorino Barbera, di Biella, del brevetto n. 371307, decorrente dal 22 febbraio 1939, dal titolo:

« Carrello a mano per il trasporto merci ».

(Per cessione come da atto del 23 febbraio 1939, registrato a Torino il 15 marzo 1939, n. 47504, vol. 566, atti privati).

Trascrizione n. 17257 del 31 maggio 1939.

Trasferimento da Caterina Padovani, a Roma, ad Attilio Rodolfo Bianchi e Maurizio Del Debbio, a Roma, del modello di fabbrica n. 16896, decorrente dall'8 aprile 1939, dal titolo:

« Portabagagli applicabile al tetto delle automobili, con ventose di appoggio e con organi di attacco regolabili ».

(Per cessione come da atto del 25 maggio 1939, registrato a Roma il 27 maggio 1939, n. 49959, vol. 565, atti privati).

Trascrizione n. 17258 del 31 maggio 1939.

Trasferimento totale da Caterina Padovani, a Roma, ad Attilio Rodolfo Bianchi e Maurizio Del Debbio, a Roma, del brevetto numero 372627, decorrente dall'8 aprile 1939, dal titolo:

« Dispositivo di sopporto per bagagli, per sci o simili, applicabile al tetto dei veicoli, in particolare delle automobili ».

(Per cessione come da atto del 25 maggio 1939, registrato a Roma il 27 maggio 1939, n. 49958, vol. 565, atti privati).

Trascrizione n. 17259 del 7 luglio 1939.

Trasferimento totale da Fritz Danziger, a Milano, ad Alberto Scattolin, a Padova, del brevetto n. 375665, decorrente dal 23 maggio 1939, dal titolo:

« Processo per la costruzione di pile a secco primaria e secondaria combinate, con una capacità di carica uguale ad un normale accumulatore ».

(Per cessione come da atto del 23 giugno 1939, registrato a Milano il 26 giugno 1939, n. 2627, vol. 3855, atti privati).

Trascrizione n. 17260 del 19 luglio 1939.

Trasferimento totale da Pecar Giuseppe, a Milano, a Ingg. Guzzi, Ravizza & C., a Milano, del brevetto n. 356750, decorrente dal 13 luglio 1939, dal titolo:

« Cerniera per serramenti specialmente adatta per mobili ».

(Per cessione come da atto del 14 luglio 1939, registrato a Milano il 17 luglio 1939, n. 100, vol. 3855, atti privati).

Trascrizione n. 17261 del 4 agosto 1939.

Trasferimento totale da Galluzzi Giacomo e Zuchegna Antonio, a Genova, alla Variatori di Velocità S.A., a Genova, del brevetto n. 366175, decorrente dal 24 giugno 1939, dal titolo:

« Dispositivo variatore di velocità ».

(Per cessione come da atto del 18 luglio 1939, registrato a Genova il 21 luglio 1939).

Trascrizione n. 17262 del 12 settembre 1939.

Trasferimento totale da Sperry Gyroscope Company Inc., a Brooklyn, New York (S.U.A.), a Research Corporation, a New York (S.U.A.) del brevetto n. 373886, decorrente dal 13 maggio 1939, dal titolo:

« Apparecchio per indicare le vibrazioni ».

(Per cessione come da atto del 20 giugno 1939, registrato a Roma il 2 settembre 1939, n. 7759, vol. 570, atti privati).

Trascrizione n. 17263 del 27 settembre 1939.

Trasferimento totale da Morandini Silvio, a Milano, a Ferrario Giovanni, a Milano, del brevetto n. 377834, decorrente dall'8 settembre 1939, dal titolo:

« Tubetto per pastiglie permettente la fuori-uscita delle pastiglie ad una per volta ».

(Per cessione come da atto del 20 settembre 1939, registrato a Milano il 21 settembre 1939, n. 573, vol. 3855, atti privati).

Trascrizione n. 17264 del 6 novembre 1939.

Trasferimento totale da Gagliardi Giovanni, a Milano, a Grossi Giordano, a Milano, del brevetto n. 376819, decorrente dal 1° settembre 1939, dal titolo:

« Antenna radioricevente trasportabile ».

(Per cessione come da atto del 13 ottobre 1939, registrato a Milano il 14 ottobre 1939, n. 728, vol. 855, atti privati).

Trascrizione n. 17265 del 14 novembre 1939.

Trasferimento totale da Tommaso Tarroni, a Chiavari, a Sabato Di Pasquale, a Chiavari, del brevetto n. 289680, decorrente dal 31 luglio 1931, dal titolo:

« Lucernario senza mastice per tetti ».

(Per cessione come da atto del 25 ottobre 1939, registrato a Genova il 26 ottobre 1939, n. 7443, vol. 716, atti privati).

Trascrizione n. 17266 del 1° dicembre 1939.

Trasferimento totale da Sartorelli Umberto, a Milano, e Società Italiana Pirelli Anonima a Milano, alla Società Italiana Pirelli, Anonima, a Milano, del brevetto n. 373845, decorrente dal 27 aprile 1939, dal titolo:

« Rigenerazione della gomma elastica vulcanizzata ».

(Per cessione come da atto del 23 novembre 1939, registrato a Milano il 25 novembre 1939, n. 930, vol. 3886, atti privati).

Trascrizione n. 17267 dell'11 novembre 1939.

Trasferimento totale per il Regno d'Italia, Regno d'Albania, Colonie e Possedimenti italiani dell'Egeo, Africa Orientale Italiana, da Piero Ginori Conti, a Firenze, alla « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, a Roma, della licenza d'uso per l'estero del brevetto n. 318878, decorrente dal 22 febbraio 1934, dal titolo:

« Caldaia per produzione di vapore acqueo puro, riscaldato col vapore mineralizzato d'origine vulcanica dei soffioni ».

(Per cessione come da atto del 24 maggio 1939, registrato a Roma il 1° giugno 1939, n. 23315, vol. 580, atti pubblici).

Trascrizione n. 17268 dell'11 novembre 1939.

Trasferimento totale per il Regno d'Italia, Regno d'Albania, Colonie e Possedimenti italiani dell'Egeo, Africa Orientale Italiana, da Piero Ginori Conti, a Firenze, alla « Larderello » Società anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, a Roma, della licenza d'uso per l'estero del brevetto n. 351936 decorrente dal 15 maggio 1937 dal titolo:

« Sistema di completa utilizzazione del vapore dei soffioni ».

(Per cessione come da atto del 24 maggio 1939, registrato a Roma il 1° giugno 1939, n. 23315, vol. 580, atti pubblici).

Trascrizione n. 17269 dell'11 novembre 1939.

Trasferimento totale per il Regno d'Italia, Regno d'Albania, Colonie e Possedimenti italiani dell'Egeo, Africa Orientale Italiana, da Piero Ginori Conti, a Firenze, alla « Larderello » Società anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, a Roma, della licenza d'uso per l'estero del brevetto n. 358463 decorrente dal 22 dicembre 1937 dal titolo:

« Apparecchio per la produzione di vapore puro, utilizzando le calorie di altro vapore contenente sostanze estranee ».

(Per cessione come da atto del 24 maggio 1939, registrato a Roma il 1° giugno 1939, n. 23315, vol. 580, atti pubblici).

Trascrizione n. 17270 dell'11 novembre 1939.

Trasferimento totale per il Regno d'Italia, Regno d'Albania, Colonie e Possedimenti italiani dell'Egeo, Africa Orientale Italiana, da Piero Ginori Conti, a Firenze, alla « Larderello » Società anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, a Roma, della licenza d'uso per l'estero del brevetto n. 351937 decorrente dal 17 maggio 1937 dal titolo:

« Sistema per utilizzazione termica e chimica dei vapori naturali provenienti dai soffioni ».

(Per cessione come da atto del 24 maggio 1939, registrato a Roma il 1° giugno 1939 n. 23315, vol. 580, atti pubblici).

Trascrizione n. 17271 dell'11 novembre 1939.

Trasferimento totale per il Regno d'Italia, Regno d'Albania, Colonie e Possedimenti italiani dell'Egeo, Africa Orientale Italiana, da Piero Ginori Conti, a Firenze, alla « Larderello » Società anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, a Roma, della licenza d'uso per l'estero del brevetto n. 351938 decorrente dal 17 maggio 1937 dal titolo:

« Sistema per la utilizzazione dei vapori naturali dei soffioni allo scopo di ottenere energia elettrica ed estrarne le diverse sostanze utili in essi contenute ».

(Per cessione come da atto del 24 maggio 1939, registrato a Roma il 1° giugno 1939, n. 23315, vol. 580, atti pubblici).

Trascrizione n. 17272 dell'11 novembre 1939.

Trasferimento totale per il Regno d'Italia, Regno d'Albania, Colonie e Possedimenti italiani dell'Egeo, Africa Orientale Italiana, da Piero Ginori Conti, a Firenze, alla « Larderello » Società anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, a Roma, della licenza d'uso per l'estero del brevetto n. 351935 decorrente dal 15 maggio 1937 dal titolo:

« Sistema e dispositivo per la ricerca e captazione di sorgenti di vapore naturale ».

(Per cessione come da atto del 24 maggio 1939, registrato a Roma il 1° giugno 1939, n. 23315, vol. 580, atti privati).

Trascrizione n. 17273 del 13 gennaio 1940.

Trasferimento totale da Antonio Gelmetti, Luigia Bortoli, Anna Picchini, Emma Picchini e Emma-Carla Picchini, a Venezia, a Antonio Gelmetti a Venezia, del brevetto n. 366109 e n. 366108 decorrente dal 23 settembre 1938 dal titolo:

« Serbatoi per fluidi a protezione integrale con altro fluido e a pressioni automaticamente equilibrate ».

(Per cessione come da atto del 12 settembre 1939, registrato a Venezia il 12 settembre 1939, n. 628, vol. 215, atti privati).

Trascrizione n. 17274 del 20 gennaio 1940.

Trasferimento totale da Silikon Gesellschaft, a Monaco (Germania), a Gewerkschaft Leubsdorf, a Berlino, del brevetto n. 354905 decorrente dal 27 settembre 1937 dal titolo:

« Produzione di silicio elementare esente da acido silicico ».

(Per cessione come da atto del 22 settembre 1939, registrato a Roma il 15 gennaio 1940 n. 17788, vol. 578, atti privati).

Trascrizione n. 17275 del 20 gennaio 1940.

Trasferimento totale da Pharmakon Gesellschaft a Monaco (Germania) a Silikon a Monaco (Germania) del brevetto n. 354905 decorrente dal 27 settembre 1937 dal titolo:

« Procedimento per la produzione di silicio elementare esente da acido silicico ».

(Per modifica della ragione sociale come da certificato del 31 ottobre 1939, registrato a Roma il 17 gennaio 1940, n. 13420, vol. 468, atti privati).

Trascrizione n. 17276 del 26 gennaio 1940.

Trasferimento totale dalla Fabbrica Articoli Chirurgo Farmaceutici S. A. M. F. a Bologna, alla Soc. Italiana I. C. O. a Bologna del brevetto n. 311480 decorrente dal 20 dicembre 1932 dal titolo:

« Sistema di confenzione per aghi da inizioni ipodermiche ».

(Per cessione come da atto del 23 gennaio 1940, registrato a Bologna il 24 gennaio 1940, n. 17510, vol. 600, atti privati).

Trascrizione n. 17277 del 9 gennaio 1940.

Trasferimento totale da Alfredo Levi, a Milano, alla Cincla Azienda Cinghie Classiche a Milano del brevetto n. 329097 decorrente dal 16 marzo 1935 dal titolo:

« Innovazioni nelle cinghie a doppio spessore e loro processo di fabbricazione ».

(Per cessione come da atto del 5 dicembre 1939 registrato a Gavirate il 9 dicembre 1939, n. 469, vol. 74, atti privati).

Trascrizione n. 17278 del 9 gennaio 1940.

Trasferimento totale da Guido Cantatori a Milano, a Giuseppe Gorla a Milano del brevetto n. 370053 decorrente dal 26 gennaio 1939 dal titolo:

« Dispositivo di collegamento fra conduttore ed isolatore per linee di trasporto di energia elettrica ».

(Per cessione come da atto del 29 dicembre 1939 registrato a Milano il 3 gennaio 1940, n. 1258, vol. 3890, atti privati).

Trascrizione n. 17279 del 9 gennaio 1940.

Trasferimento totale da Guido Cantatori, a Milano, a Giuseppe Gorla, a Milano, del brevetto n. 370332 decorrente dal 2 febbraio 1939 dal titolo:

« Dispositivo di giunzione ad autobloccaggio fra conduttori elettrici ».

(Per cessione come da atto del 29 dicembre 1939, registrato a Milano il 3 gennaio 1940, n. 1258, vol. 3890, atti privati) .

Trascrizione n. 17280 del 19 gennaio 1940.

Trasferimento totale da Heinrich Lewin Leopold Uriga, a Berlino, a Elly Uriga e Rudolf Uriga, a Berlino, del brevetto n. 340580, decorrente dal 20 marzo 1936 dal titolo:

« Interruttore ritardato in cui per comando di una coppa d'aspirazione si chiude un circuito elettrico che viene automaticamente disinserito dopo un tempo prefisso ».

(Per successione come da certificato dell'8 dicembre 1938, registrato a Milano il 5 gennaio 1940, n. 48558, vol. 9302, atti privati).

Trascrizione n. 17281 del 27 gennaio 1940.

Trasferimento totale da Maria Ferri e Pier Luigi May, a Milano, alla S. A. Romagnola per la Ginestra, a Milano, del brevetto n. 344042 decorrente dal 18 luglio 1936 dal titolo:

« Procedimento per l'estrazione di fibra tessile dalla ginestra o da altri vegetali ».

(Per cessione come da atto del 14 novembre 1939, registrato a Milano, il 15 gennaio 1940, n. 1487, vol. 3870, atti privati).

Trascrizione n. 17282 del 12 gennaio 1940.

Trasferimento totale da Pappenguss Gesellschaft fur Zellstoffabrikate a Berlino Spandau, alla Cartiera Italiana Soc. An., a Torino del brevetto n. 359249 decorrente dall'11 febbraio 1938 dal titolo:

« Metodo e dispositivo per la fabbricazione di corpi massicci di materia fibrosa ».

(Per cessione come da atto del 3 ottobre 1939, registrato a Torino il 20 dicembre 1939, n. 21860, vol. 577, atti privati).

Roma, maggio 1940-XVIII

Il direttore: ZENGARINI

(1923)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruolo di anzianità del personale del Reale Corpo del Genio civile

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del Reale Corpo del Genio civile per l'anno 1940-XVIII.

(1935)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale Masi di Medil in comune di Moena provincia di Trento.

Con decreto Ministeriale 11 maggio 1940-XVIII, n. 2249, è stato approvato ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale Masi di Medil in comune omonimo, provincia di Trento.

(1861)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 23 giugno 1939-XVII, col quale l'avv. Francesco Ventriglia è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, con sede in Piedimonte d'Alife;

Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dall'avvocato Francesco Ventriglia, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Dispone:

L'ing. Luigi Ragucci è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, con sede in Piedimonte d'Alife (Benevento), in sostituzione dell'avvocato Francesco Ventriglia, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1916)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Stenico (Trento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Stenico, con sede nel comune di Stenico (Trento) e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Giambattista Cova di Guido è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Stenico, avente sede nel comune di Stenico (Trento) ed i sigg. Giuseppe Maffei fu Sposalizio, Severino Litterini di Daniele e Romedio Merli fu Achille sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1907)

Sostituzione del commissario liquidatore del Banco cooperativo agricolo operaio di prestiti e risparmi di Visinada (Pola)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 ottobre 1939-XVII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco cooperativo agricolo operaio di prestiti e risparmi di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso del Banco stesso con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 27 ottobre 1939-XVII con il quale si è nominato il cav. Raffaello Cirenei commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto cav. Cirenei ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Marcello Rocchetti di Ermete è nominato commissario liquidatore del Banco cooperativo agricolo operaio di prestiti e risparmi di Visinada, avente sede nel comune di Visinada (Pola) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del cav. Raffaello Cirenei.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1918)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Parenti, in liquidazione, con sede in Parenti frazione di Rogliano (Cosenza).

Nella seduta tenuta il 9 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Parenti, in liquidazione, con sede in Parenti frazione di Rogliano (Cosenza), il rag. Archita Russo Luccarelli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1921)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA E DELLE OPERE IGIENICHE

Bando di concorso per progetti tipo di stabilimenti carcerari

Art. 1.

E' indetto dal Ministero dei lavori pubblici un concorso fra ingegneri ed architetti italiani avente per oggetto la compilazione di progetti tipo di stabilimenti carcerari e cioè:

1) un carcere giudiziario per 200 posti;
2) un carcere giudiziario per 500 posti;
3) una casa di reclusione speciale per 500 posti (minorati fisici e psichici);
4) una casa di reclusione ordinaria per 1000 posti.

Possono prendere parte al concorso gli ingegneri ed architetti italiani iscritti al P.N.F. e nei rispettivi Albi e Sindacati professionali.

I concorrenti hanno facoltà di presentare progetti tipo per uno, per alcuni o per tutti i tipi indicati in questo articolo; sono altresì autorizzati a presentare due o più soluzioni per lo stesso tipo, ma ogni tipo di stabilimento dovrà formare oggetto di distinto progetto.

Art. 2.

I progetti dovranno essere studiati in modo da soddisfare pienamente alle necessità funzionali dei singoli fabbricati ed alle norme specifiche dettate dal Ministero di grazia e giustizia in data 30 aprile 1940-XVIII, per la costruzione degli edifici destinati agli istituti di prevenzione e di pena, norme che fanno parte integrante del presente bando e ne formano l'appendice.

Allo scopo di contenere la spesa e di graduarla nel tempo, lo studio della pianta deve prevedere la duplice possibilità:

a) della esecuzione frazionata per successivi stralci, del progetto completo;
b) del futuro ampliamento per l'edificio progettato.

Art. 3.

Gli edifici pur realizzando le migliori condizioni di stabilità e di solidità dovranno rispondere a criteri di massima semplicità ed economia con ambienti e servizi strettamente rispondenti alle norme succitate, senza decorazioni, abbellimenti ed opere di lusso sia all'interno che all'esterno.

Art. 4.

Il sistema strutturale dovrà essere in muratura ordinaria ed in genere dovranno essere tenute presenti le esigenze generali della autarchia economica ed osservate le norme limitative in vigore per l'impiego di materiali non autarchici.

Sarà data preferenza ai criteri di minor costo unitario e generale dello stabilimento progettato ed alle caratteristiche autarchiche.

Art. 5.

Ciascun progetto dovrà essere costituito dai seguenti elaborati:

a) una relazione che illustri chiaramente e con precisione i criteri generali seguiti nello studio del progetto, i sistemi strutturali adottati, la qualità ed i tipi di materiali, le caratteristiche di tutti gli impianti che possono prevedersi per edifici moderni e per la loro speciale destinazione, con l'indicazione delle superfici coperte nonchè la cubatura dell'edificio, vuoto per pieno;
b) una corografia d'insieme in iscala 1:500 ad 1:200, con indicazione degli accessi e dei punti cardinali;
c) piante quotate di tutti i piani in iscala 1:100 compresa quella per le fondazioni e fognature;
d) tutti i prospetti esterni in iscala da 1:100;
e) sezione longitudinale e trasversale quotate ed in numero adeguato ad illustrare le varie parti degli edifici in iscala 1:100;
f) una o più prospettive, prese da punti reali, da indicarsi nella corografia sub *b)*;
g) particolari esecutivi in iscala 1:20 ed 1:10 della cella, camerotto cubicolo con relative finestre, porte, cancelli, latrine;
h) un computo dimostrativo del volume, sia singolare che complessivo degli edifici, al disopra del pavimento dei piani seminterrato e, separatamente, quello del volume degli eventuali locali sotterranei utilizzabili;

f) un computo metrico-stima della spesa, fabbricato per fabbricato, distinguendo strutture e impianti, col riepilogo generale e con il risultante costo dello stabilimento per unità di detenuto o posto.

Tutti i disegni dovranno essere eseguiti in inchiostro su tela lucida e dovranno essere presentati non piegati, nel formato di cm. 66 di altezza per 45 di larghezza.

Non è ammesso l'invio di disegni in forma di rotolo.

Nelle piante entro ciascun ambiente dovrà essere scritta la relativa destinazione.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno e chiaroscurati con ombra 45°.

E' stabilito tassativamente che non si terrà conto degli allegati che fossero presentati in più di quelli prescritti.

Art. 6.

Tutti gli elementi di progetto di cui al precedente articolo dovranno portare il titolo del concorso come al seguente articolo 8 e dovranno essere datati e firmati, in maniera ben leggibile col nome e cognome del concorrente.

Qualora il concorrente lo preferisca, potrà contrassegnare il progetto con un motto che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elementi suddetti.

Art. 7.

Insieme con gli elaborati ciascun concorrente dovrà presentare:

a) un certificato di iscrizione all'albo professionale di data non anteriore a due mesi dal termine di scadenza del presente bando;

b) un certificato di iscrizione al Sindacato Fascista competente rilasciato nel termine di cui alla lettera precedente.

I certificati dovranno essere redatti in conformità delle vigenti disposizioni nel bollo e debitamente legalizzati.

Art. 8.

I progetti dovranno pervenire al « Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici » nella sua sede in via Monzambano, n. 10, in Roma, completi di tutti gli allegati, a cura e a spese dei concorrenti, non più tardi delle ore 12 del 20 agosto 1940-XVIII.

Pei concorrenti che li spediranno a mezzo posta o ferrovia, tale termine si riferisce alla data di spedizione risultante dalla bolletta rilasciata dall'Ufficio postale o dalla stazione di partenza.

Tale bolletta dovrà essere esibita con i documenti di cui allo articolo precedente.

Sull'imballaggio dovrà essere apposto il nome od il motto del concorrente e chiaramente scritta la seguente dicitura:

1) concorso per il progetto di un carcere giudiziario tipo per 200, 500 posti;

2) concorso per il progetto di una casa tipo di reclusione speciale per 500 posti; o per una casa tipo di reclusione ordinaria per 1000 posti;

a seconda del progetto relativo.

I progetti che pervenissero o risultassero spediti in ritardo resteranno esclusi dal concorso.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato insindacabilmente dal Ministro per i lavori pubblici su parere di una Commissione da lui nominata.

Art. 10.

Sono stabiliti quattro primi premi rispettivamente di lire 10.000, 12.000, 16.000, e di lire 20.000 e quattro secondi premi rispettivamente di lire 6000, lire 7000, lire 8000 e lire 9000 in relazione ai progetti indicati nell'art. I.

E' ammesso il conferimento di premi *ex-aequo*.

Potrà non essere assegnato alcun premio qualora non si riscontrino progetti meritevoli a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 11.

I progetti premiati resteranno di proprietà dell'Amministrazione dei LL. PP., la quale, a suo giudizio insindacabile, potrà o non darvi esecuzione o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie oppure introdurvi, a mezzo dei propri organi tecnici, tutte quelle varianti ed aggiunte che crederà, senza che dai progettisti possano mai essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 12.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente o a mezzo di persona delegata presso il Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici fino al termine di trenta giorni dalla data in cui nella *Gazzetta Ufficiale* sarà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine, i progetti non ritirati saranno distrutti.

Art. 13.

I concorrenti potranno richiedere copia del presente bando al Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, via Monzambano n. 10, Roma, non oltre un mese dalla pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro: SERENA

NORME

per la costruzione degli edifici destinati agli istituti di prevenzione e di pena.

Il Codice penale fascista del 1930, il regolamento 18 giugno 1931-IX, n. 787, per gli istituti di prevenzione e di pena, la legge 9 maggio 1932-X, n. 547, sulla riforma penitenziaria, la legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, il R. decreto legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, sulla istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni e il regolamento 4 aprile 1939-XVII, n. 721, per il funzionamento delle case di rieducazione dei minorenni compendiano le norme essenziali con le quali si combatte la lotta contro la criminalità.

Ma le leggi affidano il loro successo non solamente alla bontà dei principi e dello spirito che li anima, non soltanto alla capacità degli uomini che le interpretano e le attuano, ma anche ai mezzi che si apprestano per la loro esecuzione; e poichè lo stato di detenzione degli imputati e dei condannati ha importanza preminente nelle leggi penali e penitenziarie, è evidente il valore decisivo che per il successo di esse hanno le costruzioni carcerarie.

E' palese perciò la necessità di norme costruttive degli stabilimenti carcerari; ma esse, per riuscire precise e adeguate, debbono essere prevedute in rapporto ad alcuni tipi fondamentali di stabilimenti, perchè base dell'ordinamento giuridico dell'esecuzione penale è la specializzazione.

Con la presente relazione vengono indicate per ora le caratteristiche di quattro tipi di stabilimenti, salvo a precisare in seguito le caratteristiche di altri.

1) Carcere giudiziario per 500 e per 200 posti;
2) Casa di reclusione per 1000 posti;
3) Casa per minorati fisici o psichici per 500 posti
4) Centro di rieducazione per minorenni per 400 posti.

1. — CARCERE GIUDIZIARIO PER 500 E 200 POSTI

Il regolamento, classificando gli stabilimenti, dispone all'art. 22:

« Sono stabilimenti di custodia preventiva:
le carceri giudiziarie centrali e succursali;
le carceri giudiziarie mandamentali ».

La custodia preventiva è insieme un istituto processuale ed un istituto carcerario.

E' un istituto processuale per le sue origini e le sue finalità in quanto è un mezzo di privazione della libertà personale atto ad assicurare la presenza dell'imputato al processo nei casi preveduti dalla legge (articoli 235 e segg., 269 e segg. cod. proc. pen.).

E' un istituto carcerario per la sua materiale realizzazione; ma questa è influenzata, come è intuitivo, dal carattere dello stesso istituto.

E poichè il carcere giudiziario deve ritenersi un mezzo procedurale di sicurezza, gli elementi della coercizione debbono ridursi al minimo indipensabile.

L'art. 44 del regolamento organizza nelle carceri giudiziarie il sistema dell'isolamento continuo e dell'isolamento notturno dei detenuti.

All'isolamento continuo sono sottoposti:

1° gli imputati durante l'istruzione, fino a quando l'autorità giudiziaria non ne dichiari cessata la necessità;

2° i detenuti a disposizione dell'autorità di p. s. e di altre autorità che ne facciano espressa richiesta;

3° gli imputati o detenuti per particolari evenienze.

L'isolamento continuo si esegue a mezzo delle costruzioni cellulari; l'isolamento notturno si esegue a mezzo di costruzioni cellulari e cubicolari dando la preferenza a quelle cubicolari, perchè di minor costo complessivo e unitario.

Poichè il sistema cubicolare presuppone che i detenuti durante il giorno siano tenuti al lavoro o ad altre utili occupazioni; e poichè non sempre è possibile adibire i detenuti al lavoro, bisogna pensare ad un terzo sistema costruttivo che è quello dei camerotti.

Tenuto conto che negli stabilimenti di custodia preventiva l'isolamento continuo è più frequentemente imposto da ragioni istruttorie e di polizia, si possono fissare le percentuali dei posti dei singoli sistemi rapportandole ad un carcere giudiziario per 500 posti, con le varianti pel carcere di 200 posti, salvo gli ulteriori suggerimenti da consigliarsi, volta per volta, per carceri di minore importanza.

A) Carcere per 500 posti.

Celle	50 %
Cubicoli	25 %
Camerotti	25 %

Le dimensioni della cella approvate nel 1890 dal Consiglio superiore di sanità, per superficie e cubatura, è di m. 2,10 × 4 × 3,30 di altezza e poco più per dare spazio all'indispensabile apposizione di apparecchio igienico (latrina e lavabo).

Dieci o quindici celle devono avere una superficie leggermente maggiore (3.60 × 4) per corredarle con qualche mobile speciale determinato dal regolamento e possono essere concesse agli imputati che ne facciano richiesta, mercè pagamento (art. 255 reg.). E' opportuno che esse vengano distribuite in colonna e non sul medesimo piano, per evitare che il raggruppamento possa favorire le comunicazioni tra coimputati.

Le dimensioni del camerotto devono proporzionarsi alla capienza da 3 a 7 detenuti, tenendo presente che l'altezza è sempre di m. 3,30 e la cubatura proporzionata a non meno di metri cubi 25 per individuo.

Ogni camerotto deve essere anche provvisto di gabinetti di decenza a fianco al camerotto, in modo che sia comunicante con lo stesso e facilmente sorvegliabile dal personale di custodia dal corridoio esterno.

Le dimensioni del cubicolo sono normalmente di metri 1,40 × 2,40 × 3,30 di altezza.

La costruzione del fabbricato a celle o a camerotti è fatta a due serie di loculi tra le quali si apre un corridoio libero a tutta altezza, mentre le porte delle celle e dei camerotti sullo stesso piano sono disimpegnate da un ballatoio pensile largo un metro.

Tenuto conto che ballatoi limiteranno la luce cadente dall'alto o dai finestroni alla testata esterna, il corridoio centrale dovrà avere una larghezza proporzionata al movimento presunto e all'altezza. L'esperienza consiglia di variare tale larghezza dai 5 ai 6 metri.

In linea di massima l'ordine sovrapposto delle celle e dei camerotti può arrivare al 5° e la lunghezza del fabbricato può arrivare ai 70-80 metri. Però per facilitare la divisione delle categorie giuridiche dei detenuti è opportuno che il fabbricato non sia unico per tutti i 325 detenuti ricoverabili nelle celle o nei camerotti; e in ogni caso è indispensabile che vi sia una sezione speciale e distinta per i minori degli anni 25 per almeno 40-50 posti (art. 30 reg.).

La costruzione del fabbricato cubicolare è fatta in modo che la serie dei cubicoli resti sull'asse con un corridoio frontale a tutta altezza, comprendente due ordini di cubicoli ed avente una larghezza tale che da una parte renda possibile la sorveglianza e dall'altra costituisca un sufficiente aumento di cubatura d'aria e luce per i cubicoli stessi, aria e luce che viene rimessa da finestre aperte sui muri perimetrali.

Ogni serie di cubicoli ha alla testata sufficienti gabinetti di decenza (latrine e lavabi e docce) proporzionati al 20 % e deve avere annesse delle camere di soggiorno per almeno 10 detenuti che per ragioni precarie non possono andare al lavoro.

Le celle di punizione restano fuori dei fabbricati carcerari comuni, e per un numero proporzionato al 5%.

I cortili di passaggio in comune ed isolati sono possibilmente raggruppati; ma sorvegliabili da un terrazzino sovrastante a mezzo di un solo agente di custodia.

Laboratori. — Peculiare difficoltà presenta il problema della estensione agli imputati degli obblighi del lavoro; ma l'art. 1 del regolamento ha adottato la soluzione affermativa e non è difficile giustificarla per motivi sociali e giuridici.

Sotto il profilo sociale è da considerare che il lavoro è sempre un dovere e che una lunga custodia preventiva passata nell'ozio può far perdere anche ai migliori lavoratori le attitudini e la efficienza lavorativa che già possedevano, con le ulteriori tristi conseguenze fisiche e morali intrinseche all'ozio.

Sotto il profilo giuridico occorre ricordare che l'art. 274 Codice procedura penale sanziona l'obbligo di pagare le spese di mantenimento anche per la custodia preventiva, quando questa sia seguita da condanna.

E' leggittimo, perciò, che si obblighi l'imputato a lavorare perchè con una parte della remunerazione si formi un fondo per pagare le spese di mantenimento.

Non tutti i detenuti attenderanno al lavoro. Vi sono già delle limitazioni nello stesso art. 1 del regolamento. Ma altre ne provengono dal fatto che molti detenuti restano per breve tempo nel carcere e non è possibile addestrarli al lavoro.

Ne discende che saranno sufficienti lavorazioni per il 50 % dei detenuti.

Le dimensioni dei singoli locali dipenderanno dalla specie delle lavorazioni, tra le quali non potranno mai mancare la lavanderia, il forno, la calzoleria, la sartoria, la falegnameria, che sono i mestieri più diffusi nelle classi umili e di più facile apprendimento.

Infermeria. — Deve essere un fabbricato appartato da quelli dove trovasi la massa dei detenuti e capace di contenere dal 6 al 10 % della popolazione. Vi devono essere camere in comune e per isolati, un reparto per infetti, oltre tutti gli ambienti sanitari e igienici normali per una pronta ed efficace assistenza medico-chirurgica.

Servizi generali. — Si devono distinguere:

a) Servizio religioso e istruttivo che comprende la Chiesa per 400 detenuti, la sala delle conferenze per 300 detenuti, le aule scolastiche in numero tale da ripartire 120-150 detenuti, la biblioteca da servire anche da sala di scritturazione per la capienza di 20-30 detenuti, l'ufficio per il Consiglio di patronato (art. 8 e segg. regolamento).

b) Servizio di accettazione, immatricolazione, mantenimento e custodia.

Comprende:

1) un accesso carraio di servizio;

2) due vani di m. 4×4 per portineria;

3) due vani di m. 4×5 intercomunicanti per il posto di guardia;

4) due vani di m. 4×5 per l'ufficio matricola;

5) tre camere di sicurezza di m. 4×4 per la sosta dei detenuti in attesa della perquisizione;

6) una camera di m. 4×5 per perquisizione;

7) una camera di m. 6×6 per il deposito degli effetti particolari dei detenuti (casellario);

8) quattro sale di m. 6×6 per il deposito degli effetti di casermaggio;

9) quattro vani di m. 5×4 per gli uffici degli accertamenti criminologici (antropologici, fotometrici e sanitari);

10) i bagni con sei docce e quattro vasche;

11) i locali per venti colloqui ordinari e venti colloqui speciali. Per le modalità costruttive sono da tener presenti le disposizioni dell'art. 98 del regolamento;

12) cinque locali par l'impresa del mantenimento dei quali quattro di m. 5×4 da servire per depositi, e uno di m. 4×4, ad uso di ufficio. Detti locali devono essere attigui alla cucina, ma disposti in modo che la ricezione delle derrate avvenga da un cortile esterno, in comunicazione facile col cammino di ronda interno;

13) le cucine. Una per la confezione del vitto ordinario con i locali accessori per deposito; un'altra per la confezione del sopravvitto acquistato dai detenuti (art. 248 regolamento);

14) due locali di m. 5×5, di cui uno per l'ufficio del comandante e l'altro per l'ufficio dei graduati subalterni;

15) sei vani di m. 4×4 di cui tre per i magistrati e tre per gli avvocati con porte a vetrata in modo da permettere la sorveglianza visiva (art. 98, 3° capoverso del regolamento);

16) la caserma per 50 agenti. Essa comprende sei camerette di m. 4×3 per i graduati, di camerate, tipo militare, proporzionate a 44 agenti, locali per l'infermeria di 10 agenti con due camere di isolamento e un ambulatorio, la cucina con gli accessori, la sala mensa per 30 agenti, il deposito biancheria, gli impianti igienici.

Sezione femminile. — Deve avere una capienza rapportata normalmente al 12 % del carcere maschile, dal quale è completamente separata, indipendente, senza servitù di visuale coi reparti maschili, pur rimanendo nell'interno del recinto (art. 38 regolamento).

Il fabbricato sarà a sistema misto, cellulare e a camerotti, in parti uguali.

Non vi deve essere sezione cubicolare, perchè di fronte al limitato numero delle imputate per le quali non è più necessario l'isolamento continuo (la media è 20-30 per un carcere di 500), sarebbe difficile organizzare laboratori speciali, e perchè l'ozio si combatte adibendo le donne parte a servizi domestici delle sezioni e parte a lavori manuali femminili.

E' indispensabile predisporre un reparto destinato ad asilo-nido per le partorienti, allattanti o con bambini di cui sia consentita la convivenza nel carcere.

In via di massima devono prevedersi, a tale scopo, nella parte più ariosa e soleggiata, due cameroncini intercomunicanti, dei quali uno serve per le culle e l'altro per le mamme, con una capienza di 7-10 elementi ciascuno; dotati dei servizi igienici e di un terrazzo.

I servizi accessori di questa sezione femminile sono:

1) l'oratorio per 50 posti;

2) l'alloggio per cinque suore, che convivono nel carcere, oppure per cinque guardiane, assegnando a ciascuna una cameretta di metri cubi 40.

Vi deve essere annessa una cucina, un deposito, una sala mensa e una camera di soggiorno;

3) l'infermeria con due camerette di isolamento e una camera dormitorio per 4 posti, con annesso ambulatorio.

Uffici e alloggi. — Gli alloggi devono essere quattro: uno di tre camere per il cappellano, due di cinque camere per il comandante e per il medico, il quarto di sei camere per il direttore, oltre gli accessori.

Gli uffici devono comprendere otto vani, di cui due di m. 4×5 per la direzione, uno di m. 4×5 per la segreteria, due di m. 4×5 per la ragioneria, due di m. 4×5 per l'archivio, uno di m. 4×3 per gli impianti telefonici.

Recinzione, corridoi e impianti di alcuni servizi. — L'edificio deve essere cintato di un muro alto non meno di cinque metri con ballatoio perimetrale di ronda e garitte, con una fascia di rispetto esterna di almeno cinque metri di larghezza, con un cammino di ronda interno libero da qualsiasi anfratto e utile anche al passaggio e alla circolazione dei veicoli per il trasporto dei materiali.

Tutti gli ambienti che non abbiano la visuale verso l'esterno dello stabilimento o che comunque non guardano su vani o spazi occupati, anche transitoriamente, da detenuti, devono avere aperture con luci dirette.

I corridoi di collegamento dei vari fabbricati devono avere dimensioni tali da contemperare l'austerità della vita carceraria con l'economia, l'igiene e il movimento.

Gli impianti di luce, telefono e acqua dovranno rispondere a tutte le peculiari esigenze di un pronto controllo e di una energica sorveglianza, da parte del personale di custodia e di direzione.

Per quanto riguarda la dislocazione generale planimetrica bisogna tener presente che è necessario, rispettando le norme sanitarie, evitare distanze inopportune tra i diversi fabbricati, e contenere i collegamenti e i movimenti interni nella più grande semplicità e rapidità, in modo che lo sviluppo e la sorveglianza dei servizi abbiano la massima efficienza col minimo costo, sia di costruzione che di esercizio.

Per quanto riguarda la dislocazione planimetrica specifica è consigliabile che il progettista abbia piena conoscenza della vita interna carceraria visitando più volte e in ore diverse corrispondenti al funzionamento dei diversi servizi, qualche stabilimento di recentissima costruzione.

B) Varianti per carceri giudiziarie di 200 posti.

Per la elaborazione di un progetto di carcere giudiziario di 200 posti, ragioni di economia nella costruzione e nella gestione consigliano di apportare qualche variante alle norme indicate per le carceri giudiziarie di 500 posti.

Organizzazione. — E' sufficiente l'adozione dei due sistemi, cellulare e a camerotti, eliminando quello cubicolare.

Il sistema cellulare è destinato agli imputati e ai fermati per motivi di pubblica sicurezza, i quali devono essere sottoposti all'isolamento continuo, per le esigenze delle istruttorie penali o delle indagini di polizia; il sistema a camerotti è destinato ai detenuti che non devono essere sottoposti all'isolamento continuo.

Bastano 100 celle, delle quali 6 o 8 del tipo a pagamento.

E' consigliabile un unico edificio, a due bracci, in modo che in uno siano raggruppate le celle, in un altro i camerotti.

Laboratori. — Sono sufficienti laboratori per cento detenuti.

Infermeria. — Deve essere sempre un fabbricato appartato, di una capienza di circa venti posti, con camere in comune e per isolati; vi devono essere un ambulatorio e gli impianti igienici e sanitari indispensabili.

Servizi generali.

a) Per il servizio religioso e per l'organizzazione scolastica occorrono: una chiesa per 150 detenuti, due aule scolastiche per 100 detenuti, la sala delle conferenze, la biblioteca, da servire anche a sala di scritturazione per 10-15 detenuti, l'ufficio del Consiglio di patronato.

b) Per l'accettazione e immatricolazione dei detenuti, e per servizi di mantenimento e custodia occorre predisporre:

1) un accesso carraio di servizio;

2) un vano di m. 4 × 4, per la portineria;

3) un vano di m. 4 × 5, pel posto di guardia;

4) un vano di m. 4 × 5, per l'ufficio di matricola;

5) due camere di sicurezza di m. 4 × 4, per i detenuti in attesa della perquisizione;

6) una camera di m. 4 × 5, per le perquisizioni;

7) una camera di m. 4 × 5, pel deposito degli oggetti personali dei detenuti (casellario);

8) una sala di m. 6 × 6, per il deposito degli effetti di casermaggio;

9) due vani di m. 4 × 5, per l'ufficio destinato agli accertamenti criminologici;

10) i bagni con 6 doccie e 2 vasche;

11) i locali per 10 colloqui ordinari e 10 speciali;

12) tre locali per l'impresa del mantenimento, dei quali due di m. 5 × 4 e uno di m. 4 × 4;

13) le cucine: una per la confezione del vitto ordinario, con annessi locali per deposito, un'altra per la confezione del sopravvitto;

14) due locali di m. 4 × 5, per gli uffici del comandante e dei graduati;

15) quattro vani di m. 4 × 4, due per i magistrati e due per gli avvocati;

16) la casema per 20 agenti.

Sezione femminile. — Deve avere la capienza rapportata sempre al 12 % del carcere maschile, con la sezione dell'asilo-nido per 4 o 5 mamme.

I servizi accessori sono:

1) l'oratorio per 24 posti;

2) l'alloggio della guardiana;

3) l'infermeria, con una cameretta di isolamento e una camera per tre posti, con annesso ambulatorio.

Alloggi e uffici. — Gli alloggi devon ridursi a due: uno di cinque camere e accessori pel comandante, l'altro di sei camere e accessori pel direttore.

Gli uffici devono comprendere 6 vani: uno di m. 4 × 5 per la direzione, quattro vani di m. 4 ×5, per la segreteria, la ragioneria e l'archivio, uno di m. 4 × 3 per il telefonista.

2. — CASA DI RECLUSIONE ORDINARIA MASCHILE PER 1000 POSTI

L'edilizia di una casa di reclusione ordinaria conserva le caratteristiche generali degli stabilimenti di custodia preventiva, perchè ha comune con questi l'elemento fondamentale dello stato di detenzione per effetto di coazione penale.

Vi sono però importanti differenze di ordinamento giuridico che si riverberano nelle esigenze dell'edilizia.

Nella casa di reclusione il condannato è sottoposto all'isolamento soltanto notturno, mentre durante il giorno è sottoposto di regola alla vita in comune, impiegandosi prevalentemente nel lavoro e nelle altre pratiche educative (art. 23 Cod. proc. pen.).

Se non che, in determinate contingenze, può o deve essere sottoposto all'isolamento continuo, specialmente:

a) nel primo periodo d'osservazione, perchè il direttore, il medico e il cappellano ne individualizzino il carattere, il temperamento e le attitudini alla vita in comune (art. 49 reg.);

b) per ordine del giudice o per permissione del direttore su sua istanza, sia quando è necessario protrarre il periodo d'osservazione, sia quando vi è un'irriducibile avversità alla vita in comune, col pericolo di annullare le virtù emendative e creare elementi di disagio (articoli 42, 51 e 52 reg.);

c) nel periodo prossimo alla liberazione che è di raccoglimento per l'imminente ritorno nel consorzio civile (art. 67 reg.).

Poichè i casi di isolamento continuo sono proporzionatamente meno numerosi di quelli dell'isolamento notturno, il sistema costruttivo cubicolare deve avere una prevalenza assoluta sul cellulare. E' opportuno riservare al sistema costruttivo dei camerotti anche una limitata percentuale per raccogliere i condannati per i quali è utile, per ragioni rieducative, sperimentare la vita in comune, sia durante il giorno che durante la notte.

Si possono indicare le seguenti variazioni:

1) i cubicoli devono essere per il 70 %; le celle per il 10 %; i camerotti per il 20 % della capienza.

Per i condannati precariamente in ozio e che dormono nei cubicoli vi devon essere disponibili stanze di soggiorno rapportate al 10 % dei soli posti cubicolari e attigue alle sezioni;

2) i laboratori devono avere l'ampiezza proporzionata al 90 % dei posti e rispondere alle esigenze di produzioni importanti, prevalentemente in serie (fabbromeccanica, falegnameria, tessitoria, calzoleria);

3) il numero delle aule scolastiche deve corrispondere all'accoglimento del 50 % della popolazione detenuta;

4) il numero dei cortili di passeggio in comune deve essere superiore a quello dei passeggi isolati;

5) i locali per i colloqui speciali e ordinari devono ridursi al 2 %;

6) le celle speciali a pagamento, poichè sono permesse solamente per i detenuti giudicabili, non occorrono.

3. — CASA PER MINORATI FISICI E PSICHICI PER POSTI 500

Gli articoli 141 Codice penale, 24, 34, 237 e 238 del regolamento orientano sufficientemente sul sistema e lo scopo della costruzione.

Sono assegnati alla casa per minorati fisici o psichici i condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, gli ubbriachi abituali e le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e i condannati invalidi o affetti da malattie croniche (art. 24 e 34 reg.).

Le case sono dirette da medici, il trattamento è rivolto al miglioramento delle condizioni fisiche e con le cautele disposte dal direttore (art. 237, 238 reg.).

Sicchè è facile argomentare:

1) la casa per i minorati è una casa di pena, per cui il progettista ne deve conservare la severità, la sobrietà e il carattere;

2) i fabbricati devono, sia pure parzialmente, ispirarsi al tipo ospedaliero, se si tratta di casa per minorati fisici, o al tipo manicomiale, se si tratta di casa per minorati psichici. Se la casa prevede un ricovero misto di minorati fisici e psichici i reparti devono essere suddivisi per accogliere, con i diversi opportuni criteri costruttivi, o l'una o l'altra categoria di minorati;

3) il lavoro deve essere organizzato non soltanto per una necessità imposta dalla legge come mezzo di esecuzione di pena, ma anche perchè ha il suo alto e riconosciuto valore terapeutico in tutte le malattie mentali e fisiche, come l'esperienza delle organizzazioni ospedaliere civili e giudiziarie largamente dimostrano. Solamente bisogna stabilirlo con i limiti e le cautele opportune; epperò i laboratori devono rispondere a peculiari previdenze.

Possono indicarsi i seguenti elementi particolari:

1) I dormitori devono costruirsi solamente col doppio sistema delle celle e dei camerotti, in parti uguali.

Restano eliminati i cubicoli perchè non vi sarà il proporzionato sviluppo del lavoro per l'occupazione diurna.

Per le finestre di questi ambienti, è consigliabile vi siano infissi di ferro e vetri a spartiti girevoli e muniti in alto di vasistas, e in modo che resti garantita la sicurezza e la massima quantità di luce ed aria.

L'ordine sovrapposto delle celle e dei camerotti deve ridursi a non oltre tre piani, per evitare un agglomeramento inopportuno per ogni fabbricato e per facilitare una ripartizione di categoria a seconda delle specifiche minorazioni dei soggetti. Una delle sezioni, tutta cellulare, per almeno 100 detenuti deve essere autonoma per accogliere i detenuti affetti da t.b.c.

2) Ciascun reparto deve avere proporzionate verande per cure elioterapiche e cortili di passeggio abbastanza ampi e ben esposti.

3) Vi devon essere ampie zone libere da servire a opere di orticoltura e giardinaggio, in modo che parte dei detenuti possa trovare salutare occupazione all'aria libera.

4) L'infermeria deve avere una capienza del 15 %, suddivisa in camerette di isolamento per la metà dei suoi posti, in camerotti per l'altra metà.

5) I laboratori devono essere proporzionati al 25 % della capienza e per produzioni che non importano rarefazioni, esalazioni nocive, manovre faticose di macchinari.

6) Gli alloggi, poichè la direzione negli speciali stabilimenti è affidata ai medici, devono ridursi a tre.

7) Per i servizi generali e per le opere di sicurezza interna ed esterna valgono le norme della casa di reclusione.

4. — CENTRO DI RIEDUCAZIONE PER MINORENNI PER 400 POSTI

Per la organizzazione dei mezzi giudiziari, penitenziari e preventivi atti al recupero della gioventù colpevole, traviata o abbandonata, fondamentali sono il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1404, approvato con la legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, e il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, sulla istituzione e il funzionamento dei tribunali per i minorenni nonchè il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, che approva il regolamento per le case di rieducazione.

Gli scopi che si propone la legislazione minorile sono riassunti nel paragrafo 2°, della relazione al Re per l'approvazione del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404.

Essi sono:

1) specializzare il giudice nella forma più completa e più ampia;

2) indirizzare risolutamente la funzione punitiva verso la finalità del riadattamento del minorenne;

3) organizzare un sistema di prevenzione della delinquenza minorile con la rieducazione dei traviati;

4) rendere possibile ai minori che delinquirono o che furono semplicemente traviati, il ritorno alla vita sociale senza che alcuno possa ad essi opporre la squalifica dei precedenti trascorsi.

Per realizzare tali intenti sono stati istituiti presso ogni sede di Corte di appello o di sezione di Corte di appello i centri di rieducazione, alla cui organizzazione, dal punto di vista edilizio, è necessario un unico edificio che comprenda cinque sezioni, con particolari finalità.

Esse sono:

1) il Tribunale per i minorenni, per le istruttorie e i giudizi penali e per alcuni provvedimenti di natura civile e amministrativa e per l'assistenza sociale (art. 2, 4, 5, 9, 25, 32 R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404);

2) un istituto di osservazione per raccogliere, studiare e selezionare i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di p. s. o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario, o di internamento in una casa di rieducazione (art. 2 R. decreto 25 novembre 1938-XVII, n. 1802);

3) una casa di rieducazione per raccogliere i minorenni traviati, per l'esecuzione dei provvedimenti di internamento emanati dal tribunale;

4) un riformatorio giudiziario, misura amministrativa di sicurezza sostitutiva o completiva della pena per i minori che commettono reato;

5) un carcere giudiziario pr i minorenni imputati in attesa di giudizio.

L'edificio unico facilita una organizzazione adeguata agli speciali metodi rieducativi dei minori e consente un risparmio di gestione per la comunione di alcuni importanti servizi; ma fa scorgere il problema di una separazione legale e materiale delle quattro categorie di ricoverati.

Di qui la necessità di studiare una costruzione e una planimetria che rispetti e faciliti gli scopi della legge.

Il tipo a cui si fa riferimento è quello della capienza di 400 posti, che vanno in media suddivisi nel modo seguente:

all'istituto di osservazione	posti 50
alla casa di rieducazione	» 200
al riformatorio giudiziario	» 100
al carcere	» 50

Consistenza e distribuzione dei fabbricati

1°) *Fabbricato per alloggi.*

Comprende quattro abitazioni: una di tre camere per il cappellano, due di cinque camere per il censore e per il medico, la quarta di sei camere per il direttore, oltre gli accessori.

2°) *Fabbricato per gli uffici e per il tribunale.*

a) Gli uffici devono comprendere:

1) la direzione con due ambienti di m. 4 × 4 e di m. 4 × 5;
2) la segreteria con un ambiente di m. 4 × 5;
3) la ragioneria con due ambienti di m. 4 × 5;
4) l'archivio con due ambienti di m. 4 × 5;
5) la sala di rappresentanza con un ambiente di m. 4 × 6;
6) il parlatorio con due ambienti di m. 4 × 5.

b) Il tribunale deve comprendere:

1) la portineria con un ambiente di m. 4 × 4;
2) una sala di m. 4 × 5 per l'attesa dei testimoni;
3) una sala di m. 4 × 5 per gli avvocati;
4) la segreteria e l'archivio con due ambienti di m. 4 × 4 e m. 4 × 5;
5) l'ufficio del procuratore del Re con un ambiente di m. 4 × 5;
6) la cancelleria e l'archivio con due ambienti di m. 4 × 4 e m. 4 × 5;
7) l'ufficio del presidente del tribunale con un ambiente di m. 4 × 5;
8) la camera di consiglio con un ambiente di m. 4 × 5;
9) la sala delle udienze di m. 6 × 12;
10) l'ufficio di assistenza per le donne fasciste con un ambiente di m. 5 × 5;
11) un ambiente di m. 4 × 5 per la custodia dei corpi di reato;
12) l'ufficio per il Consiglio di patronato con un ambiente di m. 5 × 5;

3°) *Fabbricato per i servizi generali.*

Deve comprendere:

1) l'ufficio di accettazione con due ambienti di m. 4 × 5;
2) il casellario con due ambienti di m. 5 × 6;
3) il magazzino per il casermaggio con due ambienti di metri 6 × 6;
4) l'ufficio di scritturazione con due ambienti di m. 4 × 5;
5) l'ufficio del medico con due ambienti di m. 5 × 5;
6) la sezione bagni con 10 docce e 6 vasche;
7) la cucina con tre ambienti di m. 6 × 5 per il deposito delle merci;
8) il refettorio, in diverse sezioni, ciascuna delle quali possa contenere 50 minorenni;
9) otto aule scolastiche, della capacità di 40 posti ciascuna;
10) la biblioteca in due ambienti di m. 4 × 5;
11) l'ufficio del censore e quello del vice censore in due ambienti di m. 4 × 5;
12) la lavanderia e il locale di disinfezione degli indumenti,

Poichè tutti questi servizi non potranno essere organizzati che su diversi piani del fabbricato, il progettista dovrà dare loro una dislocazione logica, servendosi eventualmente anche dei seminterrati.

4°) *Fabbricato per l'infermeria.*

E' una sezione importante perchè non solo funziona quale reparto ospedaliero, ma anche quale centro scientifico per lo studio medico-legale del minore.

Poichè vi devono sostare solamente gli infermi, ma tutti i ricoverati al loro primo ingresso per gli accertamenti fisico-psichici, i locali devono avere una capienza del 15 % rispetto a quella totale del centro di rieducazione.

Sono da predisporre quattro sezioni, una per ciascuno degli istituti che costituiscono il centro; ed inoltre altre due sezioni che debbono essere rispettivamente riservate ai nuovi giunti e agli ammalati di malattie contagiose.

Vanno previsti locali speciali per i vari gabinetti scientifici, per l'ambulatorio, le analisi, le operazioni chirurgiche e gli accertamenti radioscopici.

5°) *Fabbricato per l'istituto di osservazione.*

Questa sezione, se non si può addirittura affiancare all'infermeria, deve esserle prossima, perchè raccogliendo gli abbandonati per il loro esame scientifico, stabilirne la vera personalità e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il recupero alla vita sociale, continuo sarà l'uso dei mezzi di cui l'infermeria dispone.

Le camerate, della cubatura rispondente alla tecnica sanitaria, devono essere suddivise per lo meno in tre sezioni per abbandonati, fermati per motivi di p. s. o in attesa di provvedimento giudiziario. Non devono mancare almeno quattro camere di isolamento.

6°) *Fabbricato per la casa di rieducazione.*

Deve essere suddiviso almeno in quattro sezioni, ognuna delle quali comprenda 50 minori e abbia alla testata i gabinetti di decenza (lavabi, latrine, docce) e una camera per l'assistente notturno.

La casa di rieducazione deve avere una « sezione di assistenza », per i giovani ammessi al regime di semilibertà a norma dell'art. 11 del regolamento 4 aprile 1939.

7°) *Fabbricato per il riformatorio giudiziario.*

Deve avere i medesimi requisiti della casa di rieducazione, esclusa la sezione di assistenza.

8°) *Fabbricato del carcere giudiziario.*

Sulla capienza di 50 detenuti sono da prevedere 25 posti in camerette di mc. 35 ciascuna e 25 posti in dormitori.

Sia le camerette che i dormitori devono essere forniti di impianti igienici (lavabo e latrina) e di inferriate di sicurezza.

Questa sezione ha una vita prevalentemente autonoma, e pertanto deve essere fornita di un'aula scolastica, una sala di soggiorno, un refettorio, due o tre locali per uffici e per il ricovero notturno degli agenti di custodia, nonchè di una sezione bagni.

9°) *Fabbricato per la chiesa e la sala per le conferenze e gli spettacoli.*

Sia l'uno che l'altra devono avere una superficie per almeno 300 posti.

10°) *Fabbricato per i laboratori.*

Poichè il lavoro ha un fine prevalentemente scolastico e istruttivo, i laboratori debbono essere simili alle officine delle scuole artigiane e dare possibilità di impartire l'insegnamento di diversi mestieri (intaglio, falegnameria, sartoria, fabbro-meccanica, ecc.), per poter corrispondere alle tendenze e alle attitudini dei minori.

11°) *Palestra coperta e palestra scoperta, dove siano possibili le esercitazioni per squadre.*

Il progettista studierà la migliore disposizione dei fabbricati destinati al centro di rieducazione per i minorenni.

Tuttavia è opportuno avvertire:

a) come norma fondamentale, la costruzione e l'architettura deve ispirarsi a quella dei collegi, e anche quando si tratta della sezione del carcere è indispensabile che l'aspetto esterno e interno non denuncino il luogo di pena;

b) il movimento e il collegamento delle diverse parti del centro deve essere facile e rapido;

c) i cortili, sufficienti e ampi, devono possibilmente dislocarsi sul perimetro interno del muro di cinta in modo che si renda difficile la interferenza delle sezioni e delle squadre. Bisogna riservare un cortile d'onore per le manifestazioni di parata;

d) bisogna prevedere la rete telefonica e, dove occorre di segnalazione acustica e ottica, in modo che il direttore e il censore possano esercitare una immediata sorveglianza e un sollecito intervento;

e) l'edificio deve essere recintato con un muro alto m. 3,50 o 4.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

(1889)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico igienista nei comuni di Pisa, Firenze, Genova e Novara.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 54 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento dei posti di personale medico addetto ad uffici sanitari comunali, specificati come appresso:

a) concorso al posto di medico addetto all'Ufficio assistenza del comune di Novara;

b) concorso ad un posto di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Pisa;

c) concorso ad un posto di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Firenze;

d) concorso a due posti di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Genova;

Ritenuta la opportunità di affidare ad un'unica Commissione, con sede presso questo Ministero, il giudizio sui cennati concorsi:

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è come appresso costituita:

Presidente: Binna dott. Manlio, vice prefetto;

Componenti: Campanella dott. Francesco, medico provinciale; Neri prof. Filippo, Direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Bologna; Pontano prof. Tommaso, docente universitario in clinica medica; Ragazzi prof. Mario, ufficiale sanitario;

Segretario: Alfano dott. Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

S'intende revocato ad ogni effetto il precedente decreto in data 7 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 245 del giorno 19 stesso mese e concernente, tra l'altro, la nomina della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico addetto all'Ufficio assistenza del comune di Novara.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1897)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.